

## NOTIZIARIO N. 33 - 3 LUGLIO 2020

### AFFARI GENERALI



**Decreto 9 giugno 2020: agevolazioni per le Pmi.**

pag. 3

### FISCALE



**Petizione Confimi Industria e A.N.C.: Fatturazione elettronica e compensazione di debiti e crediti - "Firma anche tu per realizzare il Baratto 4.0".**

pag. 24

### SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Ammortizzatori sociali con causale Covid-19: controlli ispettivi sul corretto utilizzo delle risorse loro destinate. pag. 26
- ◆ Ammortizzatori sociali con causale emergenza Covid-19: istruzioni INPS sul pagamento anticipato per le domande presentategli: 1) di cigo e cigd, direttamente; 2) dal 18 giugno 2020, di assegno ordinario. pag. 30
- ◆ Pandemia da Covid 19: quarantena del lavoratore e sua equiparazione alla malattia. Istruzioni operative INPS. pag. 38
- ◆ Riduzione del cuneo fiscale: codice tributo per compensare, da luglio 2020, il «trattamento integrativo» (sostitutivo del «bonus Renzi») ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati fino a 28.000 euro. pag. 43
- ◆ Assunzione dei titolari di «Assegno individuale di ricollocazione»: istruzioni per l'esonero contributivo. pag. 45
- ◆ Licenziamenti per inidoneità sopravvenuta alla mansione: bloccati fino al 17 agosto 2020. pag. 52
- ◆ Cig in deroga e accesso al trattamento alla luce del quadro d'insieme dei provvedimenti normativi: riepilogo ministeriale. pag. 54

OGGETTO: **DECRETO 9 GIUGNO 2020 – AGEVOLAZIONI PER LE PMI**

In attesa del prossimo provvedimento con cui verranno diramate le modalità e i termini per la presentazione delle domande, riportiamo per opportuna informazione il testo del Decreto 9 giugno 2020 recante *“Criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso l’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera”*.

**MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 8 giugno 2020.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «RI.MI.», in Acerra.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO,  
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno, n. 93 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 4/*bis* del decreto-legge 12 giugno 2018, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132».

Preso atto che la società cooperativa «RI.MI.», con sede in Acerra (NA), costituita in data 14 marzo 2011, C.F. 06881581216, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 23 dicembre 2015;

Visto il decreto direttoriale del 14 aprile 2020 n. 2/LOS/2020 con il quale l'avv. Marco Sasso del Verme è stato nominato liquidatore della società cooperativa «RI.MI.» con sede in Acerra (NA), in sostituzione del sig. Nicola Forte;

Vista la nota del 30 aprile 2020 con la quale l'avv. Marco Sasso del Verme comunica di rinunciare all'incarico;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota direttoriale in data 4 aprile 2018, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Roberto Borlè Gioppi nato a Napoli (NA) il 12 aprile 1973, C.F. BRLRRT73D12F839Q, con studio in via Riviera Di Chiaia n. 257 - 80121 Napoli (NA);

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Roberto Borlè Gioppi nato a Napoli (NA) il 12 aprile 1973, C.F. BRLRRT73D12F839Q, con studio in via Riviera Di Chiaia n. 257 - 80121 Napoli (NA), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «RI.MI.», con sede in Acerra (NA), C.F. 06881581216, in sostituzione dell'avv. Marco Sasso del Verme, rinunciatario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2020

*Il direttore generale:* SCARPONI

20A03389

DECRETO 9 giugno 2020.


**Criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
PER GLI INCENTIVI DELLE IMPRESE**

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e, in particolare, l'art. 29, comma 5, che, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero dell'art. 29 del regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

Visto l'art. 29, comma 6, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che dispone che le agevolazioni di cui al comma 5, dello stesso articolo, sono dirette a sostenere la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (*advanced manufacturing solutions, additive manufacturing,*



realtà aumentata, *simulation*, integrazione orizzontale e verticale, *industrial internet*, *cloud*, *cybersecurity*, *big data* e *analytics*) e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al *software*, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, nonché ad altre tecnologie quali sistemi di *e-commerce*, sistemi di pagamento mobile e via internet, *fintech*, sistemi elettronici per lo scambio di dati (*electronic data interchange*, *EDI*), geolocalizzazione, tecnologie per l'*in-store customer experience*, *system integration* applicata all'automazione dei processi, *blockchain*, intelligenza artificiale, *internet of things*;

b) presentare un importo di spesa almeno pari a euro 50.000,00;

Visto, inoltre, l'art. 29, comma 7, del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte e risultare attive nel registro delle imprese;

b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nonché, al fine di accrescerne la competitività e in via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili;

c) avere conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;

d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

e) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

Visto l'art. 29, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che prevede che i soggetti aventi i requisiti di cui al citato comma 7 del medesimo art. 29, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare, anche congiuntamente tra loro, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o a altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato, in cui figurino, come soggetto promotore capofila, un *DIH-digital innovation hub* o un *EDI-ecosistema digitale* per l'innovazione, di cui al Piano nazionale impresa 4.0. In tali progetti, l'importo di cui al richiamato comma 7, lettera c) dell'art. 29 del decreto-legge n. 34 del 2019, può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato;


Visto, da ultimo, l'art. 29, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2019, che autorizza, per la concessione delle agevolazioni di cui all'intervento in argomento, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e destina 80 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati;

Considerate le modifiche e integrazioni all'art. 29, commi da 6 a 8, del decreto-legge n. 34 del 2019 apportate dalla legge di conversione n. 58 del 2019, tese a garantire una più ampia possibilità di accesso da parte delle imprese, nonché un'estensione rispetto agli originari ambiti di applicazione, tra le quali, al comma 6, l'ampliamento dei progetti agevolabili volto a consentire il finanziamento anche di iniziative dirette allo sviluppo di tecnologie di applicazione non circoscritte al solo settore manifatturiero, quali le «tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al *software*, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché ad altre tecnologie quali sistemi di *e-commerce*, sistemi di pagamento mobile e via internet, *fintech*, sistemi elettronici per lo scambio di dati (*electronic data interchange*, *EDI*), geolocalizzazione, tecnologie per l'*instore customer experience*, *system integration* applicata all'automazione dei processi, *blockchain*, intelligenza artificiale, *internet of thing*»;

Considerato che le predette soluzioni tecnologiche digitali di filiera previste dal citato art. 29, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2019, come integrate dalla legge di conversione n. 58 del 2019, possono trovare ampia applicazione, oltre che nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche nel settore del commercio, così favorendo, in linea con le finalità dell'intervento, la trasformazione tecnologica e digitale anche delle imprese esercenti attività commerciale, contribuendo ai generali obiettivi di evoluzione e di crescita di competitività dell'intero tessuto produttivo del Paese;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 29, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;



Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilità speciali, già intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;

Vista la comunicazione della Commissione europea com (2016) 180 *final* intitolata «Digitalizzazione dell'industria europea - cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale» in cui, tra le iniziative individuate a livello europeo per favorire la digitalizzazione, viene indicato il sostegno alla creazione di una rete di poli di innovazione digitale (centri di eccellenza nelle tecnologie) a sostegno delle imprese;

Vista l'indagine conoscitiva parlamentare su «Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali», approvata all'unanimità nella seduta del 30 giugno 2016 dalla X Commissione permanente (attività produttive, commercio e turismo) sulla base del quale è stato elaborato il Piano nazionale industria 4.0. (ora Impresa 4.0) e, in particolare, sono state individuate le tecnologie abilitanti alla trasformazione industriale nonché indicate le strutture organizzative da creare (poli di innovazione digitale) al fine di supportare la predetta trasformazione;

Visto il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021 predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'art. 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante indirizzi per una strategia condivisa con tutti gli attori della trasformazione digitale del Paese (Pubblica amministrazione, cittadini, imprese, mercato, mondo della ricerca);

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modifiche, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, individua il rafforzamento della ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo tematico 1); il miglioramento dell'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo tematico 2); la promozione della competitività delle PMI (obiettivo tematico 3);

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 *final*, del 29 ottobre 2014;

Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 *final*, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 *final*, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 *final*, del 7 dicembre 2017 e da ultimo con decisione della Commissione europea C(2018) 9117 *final*, del 19 dicembre 2018;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del PON «Imprese e competitività», approvati dal Comitato di sorveglianza il 25 settembre 2018;



Considerato che i progetti di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, al cui sostegno è diretto l'intervento di cui al predetto art. 29, comma 5 del decreto-legge n. 34/2019, risultano coerenti con il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e che, essendo pertanto cofinanziabili nell'ambito dello stesso programma, possono costituire un bacino di progetti in grado di assicurare, secondo la logica dell'*overbooking*, la certificazione delle spese ed evitare il rischio del mancato raggiungimento dei *target* di spesa previsti nell'ambito della programmazione delle risorse FESR 2014-2020;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, 24 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n. 106, recante, in attuazione degli articoli 67 e 68 del regolamento n. 1303/2013, disposizioni inerenti la semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020 attraverso l'approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi *standard* unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale;

Visto, altresì, l'art. 68-ter del predetto regolamento n. 1303/2013 recante disposizioni in merito al finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale, che prevede la possibilità di utilizzare un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, recante indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del già citato PON «Imprese e competitività», pubblicato nel portale del Programma ([www.ponic.gov.it](http://www.ponic.gov.it));

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, il quale prevede

che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengano conto del *rating* di legalità delle imprese sulla base di quanto previsto all'art. 3 del medesimo decreto;

Visto l'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 e successive modificazioni e integrazioni, che ha previsto specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da amministrazioni pubbliche;

Considerato il rilievo strategico degli interventi a sostegno della realizzazione di progetti di innovazione coerenti con il piano nazionale Impresa 4.0, in grado di favorire la trasformazione tecnologia e digitale delle micro, piccole e medie imprese del tessuto economico nazionale attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel suddetto piano;

Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, che ha trasmesso in data 24 aprile 2020 il proprio parere sullo schema relativo al presente decreto;

Decreta:

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

#### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:


a) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

b) «contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni;

c) «decreto-legge n. 34/19»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

d) «DIH-digital innovation hub»: struttura organizzativa per l'accesso delle imprese al sistema dell'innovazione, promossa da una associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa a livello nazionale, costituita sul territorio nazionale, finalizzata alla sensibilizzazione, informazione e diffusione delle nuove tecnologie, in coerenza col piano nazionale Impresa 4.0 e nel rispetto degli obiettivi ivi previsti;

e) «EDI-ecosistema digitale per l'innovazione»: organizzazione di supporto all'innovazione delle imprese in ambito impresa 4.0, costruita per sviluppare esternalità positive di rete, valorizzando l'apporto fornito dai singoli nodi e restituendoli all'intero sistema territoriale;



f) «impresa unica»: l'insieme delle imprese fra le quali esiste, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, almeno una delle relazioni seguenti:

i. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

ii. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

iii. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

iv. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai precedenti punti da i), a iv), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate una impresa unica;

g) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

h) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel *software*), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

i) «investimento»: il progetto basato sull'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali e/o di servizi funzionali a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa tramite l'implementazione delle tecnologie di cui all'art. 29, comma 6, del decreto-legge n. 34/19;

j) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

k) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e con le indicazioni fornite dal decreto del Ministro del-

lo sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», nonché dall'allegato I del regolamento GBER;

l) «PON IC 2014-2020»: il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 *final*, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 *final*, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 *final*, del 7 dicembre 2017 e, da ultimo, con decisione della Commissione europea C(2018) 9117 *final*, del 19 dicembre 2018;

m) «rating di legalità»: la certificazione istituita dall'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018, n. 27165 e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;


n) «regolamento *de minimis*»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

o) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 156 del 20 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

p) «regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

q) «tasso base»: il tasso base pubblicato dalla Commissione europea all'indirizzo internet [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html);

r) «unità produttiva»: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati, ma funzionalmente collegati.



## Art. 2.

*Ambito di applicazione e finalità*

1. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI del territorio nazionale attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021, il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 5, del decreto-legge n. 34/19, i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione ovvero di progetti di investimento coerenti con la suddetta finalità.

2. L'intervento previsto dal presente decreto è gestito dalla direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero che si può avvalere, attraverso la definizione di un'apposita convenzione, in qualità di società in *house* dello stesso Ministero, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti l'accoglienza e l'istruttoria delle domande di agevolazione, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e di Infratel Italia S.p.a. per lo svolgimento delle verifiche di natura tecnica connesse alla realizzazione dei progetti. I costi per la definizione della convenzione, in misura non superiore al 4 per cento delle risorse complessivamente disponibili per l'attuazione dell'intervento, sono ripartiti tra le predette società in *house* del Ministero e posti a carico delle risorse di cui all'art. 29, comma 8, del decreto-legge n. 34/19.

## Art. 3.

*Risorse disponibili*

1. Le risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto ammontano a euro 100.000.000,00 (centomilioni), rese disponibili secondo l'articolazione temporale stabilita dall'art. 29, comma 8, del decreto-legge n. 34/19.

2. Con riferimento alla dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione dell'intervento, sono previste due riserve:

*a)* una quota pari al 25% (venticinque percento) delle risorse è riservata ai progetti proposti da micro e piccole imprese e ai progetti congiunti di cui all'art. 4, comma 2;

*b)* una quota pari al 5% (cinque percento) delle risorse è riservata alle PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso del *rating* di legalità, sulla base dell'elenco reso disponibile dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. I progetti agevolabili ai sensi del presente decreto possono essere cofinanziati nell'ambito del PON IC 2014-2020.

## Art. 4.

*Soggetti beneficiari*

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

*a)* sono iscritte e risultano attive nel registro delle imprese;

*b)* operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio, svolgendo le attività economiche identificate nell'allegato n. 1;

*c)* hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00 (centomila);

*d)* dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese;

*e)* non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

2. Le PMI in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono presentare, anche congiuntamente tra loro, purché in numero comunque non superiore a dieci imprese, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato. Fermo restando il possesso degli altri requisiti soggettivi di cui al medesimo comma 1, per tali progetti, le PMI possono dimostrare di aver conseguito l'importo di cui al comma 1, lettera *c)*, mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato.

3. Ai fini di cui al comma 2, il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto. Nel contratto deve altresì emergere una chiara suddivisione delle competenze e devono essere definiti gli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto, individuando altresì il soggetto preposto a svolgere il ruolo di soggetto capofila di cui al successivo comma 4.

4. Nel caso di progetti proposti congiuntamente da più soggetti, le forme contrattuali di collaborazione devono prevedere quale soggetto promotore capofila un *DIH-digital innovation hub* o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione di cui al Piano nazionale impresa 4.0, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa la corretta esecuzione del progetto, nonché la rappresentanza dei soggetti partecipanti per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni.



5. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

a) non risultino avere la disponibilità dell'unità produttiva oggetto dell'intervento agevolato, come risultante dalle informazioni del registro delle imprese;

b) non siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed in relazione agli obblighi contributivi;

c) non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

d) siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

e) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

f) si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER;

6. Sono escluse dalle agevolazioni del presente decreto le PMI che, ai sensi del regolamento GBER e del regolamento *de minimis*, operino nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, fermo restando che se tali imprese svolgono anche altre attività rientranti nei settori di cui al comma 1, lettera b), per tali attività le imprese possono beneficiare delle agevolazioni a condizione che le stesse dispongano di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi.

#### Art. 5.

##### *Progetti ammissibili*

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione di:

a) tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (*advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics*) e/o;

b) tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:

1) all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;

2) al *software*;

3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;

4) ad altre tecnologie, quali sistemi di *e-commerce*, sistemi di pagamento mobile e via internet, *fintech*, sistemi elettronici per lo scambio di dati (*electronic data interchange-EDI*), geolocalizzazione, tecnologie per l'*in-store customer experience, system integration* applicata all'automazione dei processi, *blockchain*, intelligenza artificiale, *internet of things*.

2. Ai fini di cui al comma 1, i progetti devono prevedere la realizzazione di:

a) attività di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione, alle condizioni specificate al capo II, ovvero;

b) investimenti, alle condizioni specificate al capo III.

3. Al fine di dimostrare la coerenza dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale proposti con le caratteristiche individuate ai commi 1 e 2, i soggetti proponenti devono presentare, unitamente alla domanda di agevolazione, una proposta progettuale contenente le seguenti informazioni:

a) la descrizione dettagliata delle attività previste per la realizzazione del progetto di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione ovvero dei beni/servizi da acquistare nell'ambito del progetto di investimento;

b) l'indicazione dei costi connessi allo svolgimento del progetto e la loro ragionevolezza rispetto al progetto da realizzare;

c) la rispondenza del progetto con le finalità di cui al presente decreto, anche con riferimento all'implementazione, nei processi produttivi del soggetto proponente, delle tecnologie di cui al comma 1, così come dettagliate nell'allegato n. 2;


d) l'individuazione di parametri di *performance* connessi alla realizzazione del progetto, inclusa la loro misurazione.

4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:

a) essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva ubicata su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei progetti eventualmente agevolati con risorse a valere sul PON IC 2014-2020 che devono essere realizzati nelle aree interessate dall'applicazione del medesimo Programma;

b) prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila);

c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base delle condizioni specificate all'art. 12, comma 2, lettera a), per i progetti di cui al capo II ovvero all'art. 14, comma 2, lettera a), per i progetti di cui al capo III;



d) essere ultimati non oltre il termine di diciotto mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, sulla base delle condizioni specificate all'art. 12, comma 2, lettera b), per i progetti di cui al capo II ovvero all'art. 14, comma 2, lettera b), per i progetti di cui al capo III. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a sei mesi;

e) qualora presentati congiuntamente da più soggetti ai sensi dell'art. 4, comma 2, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili.

5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere concesse per interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

#### Art. 6.

##### *Agevolazioni concedibili*

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti stabiliti dall'art. 29 del regolamento GBER per i progetti di cui al capo II ovvero dal regolamento *de minimis* per i progetti di cui al capo III, sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50 per cento, articolata come segue:

- a) 10 per cento sotto forma di contributo;
- b) 40 per cento come finanziamento agevolato.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), assume la forma di contributo diretto alla spesa per i progetti di cui al capo II ovvero di contributo in conto capitale per i progetti di cui al capo III.

3. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1, lettera b), deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricada nei trenta giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva. Il finanziamento agevolato non è assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) del finanziamento agevolato si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine, è utilizzato il tasso di riferimento

vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione, in termini di punti base, conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. Nel caso di progetti congiunti di cui all'art. 4, comma 2, le verifiche sono effettuate con riferimento a ciascuna PMI partecipante al progetto, sulla base del contributo richiesto dalla singola impresa.

5. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili è rideterminato nel provvedimento di concessione definitiva adottato dal Ministero a conclusione del progetto, sulla base delle attività effettivamente realizzate dal soggetto beneficiario come risultanti a seguito delle verifiche del Ministero sulle rendicontazioni di spesa.

6. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.


#### Art. 7.

##### *Procedura di accesso, concessione ed erogazione delle agevolazioni*

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di agevolazioni e l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero, nonché definiti i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. Il predetto provvedimento definisce altresì i criteri di valutazione dei progetti nonché, per ciascuno degli indicatori di valutazione previsti, i correlati punteggi, condizioni e soglie minime di ammissibilità..

3. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare, nell'ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso alle agevolazioni che può riguardare, in alternativa, un progetto di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione di cui al capo II ovvero un progetto di investimenti di cui al capo III.



4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 3, comma 3.

5. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il Ministero verifica la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto e procede all'istruttoria delle domande di agevolazione sulla base dei criteri di valutazione indicati nel provvedimento di cui al comma 2. Le attività istruttorie sono svolte dal Ministero entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fermo restando la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Nelle more delle attività di valutazione dei progetti, il Ministero verifica la vigenza e la regolarità contributiva del soggetto proponente, nonché l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.

6. Per le domande per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115, ai fini della conseguente adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento, sono stabiliti gli impegni e gli obblighi specifici per i soggetti beneficiari agevolati a valere sulle eventuali risorse del PON IC 2014-2020. Per i progetti congiunti di cui all'art. 4, comma 2, la registrazione dell'aiuto viene effettuata con riferimento a ciascun soggetto partecipante al progetto, sulla base dei costi a carico dei partecipanti e delle conseguenti agevolazioni concedibili. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o più delle soglie di ammissibilità previste con il successivo provvedimento direttoriale di cui al comma 2, ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 8.

##### *Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari*

1. Il soggetto beneficiario, oltre al rispetto degli adempimenti già previsti dal presente decreto, è tenuto a:

a) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono;

b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento. In ogni caso, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a *standard* di sicurezza accettati;

c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati;

e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;

f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del progetto;

2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-*quinquies* della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

3. Per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse del PON IC 2014-2020, rispettare gli indirizzi operativi stabiliti con il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 6 marzo 2017.



## Art. 9.

*Controlli*

1. Il Ministero può effettuare controlli in qualsiasi fase del procedimento amministrativo mediante ispezioni in loco. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Il Ministero può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese beneficiarie durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento.

2. Per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse del PON IC 2014-2020, i controlli vengono effettuati sulla base di quanto stabilito agli articoli 125 e seguenti dal regolamento (UE) n. 1303/2013.

## Art. 10.

*Variazioni*

1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, ovvero variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'art. 11. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.

2. Nel caso di operazioni societarie che comportino la variazione del soggetto beneficiario, il Ministero procede alla verifica, con riferimento al nuovo soggetto, del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente decreto nonché, esclusivamente per i progetti di cui al capo II, alla verifica del rispetto dei massimali di aiuto concedibili in applicazione dell'art. 3, paragrafi 8 e 9, del regolamento *de minimis*.

3. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese realizzate, ovvero l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero e sono valutate in fase di erogazione delle agevolazioni.

4. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non è stata approvata, il Ministero sospende l'erogazione delle agevolazioni, fermo restando che l'importo complessivo delle agevolazioni erogate non può essere superiore a quello concesso al soggetto beneficiario.

## Art. 11.

*Revoche*

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale nei seguenti casi:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

b) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di trasformazione tecnologica e digitale;

c) fallimento del soggetto beneficiario, ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione del progetto e fatta salva la possibilità per il Ministero di valutare, nel caso di apertura nei confronti dello stesso soggetto di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto agevolato;

d) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

e) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 6, comma 5;

f) trasferimento, entro cinque anni dalla data di conclusione del progetto, dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca, si considera il trasferimento dell'attività economica effettuata da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto, ovvero da altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura parziale nei seguenti casi:

a) mancato rispetto del termine massimo per la realizzazione del progetto di cui all'art. 5, comma 4, lettera d);

b) mancato mantenimento, nei tre anni successivi alla data di erogazione a saldo delle agevolazioni, delle immobilizzazioni agevolate nell'unità produttiva interessata dal progetto agevolato;

c) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate del finanziamento agevolato da restituire al Ministero.

4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:

a) nel caso di cui alla lettera a), è riconosciuta all'impresa esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al progetto effettivamente realizzato, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi;



b) nel caso di cui alla lettera b), è riconosciuta al soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al periodo in cui è stato verificato il pieno rispetto degli obblighi;

c) nel caso di cui alla lettera c), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato, comprensiva delle rate scadute e di quelle ancora da rimborsare sulla base del relativo piano di ammortamento, non restituita dall'impresa alla data di contestazione dell'inadempimento da parte del Ministero.

5. Per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse del PON IC 2014-2020, le cause di revoca di cui al presente articolo sono integrate con ulteriori specifiche in funzione della natura delle risorse utilizzate per agevolare i progetti.

6. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, in relazione alla natura ed entità dell'inadempimento, nel caso di inadempimento degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione.

## Capo II

### SOSTEGNO AI PROGETTI DI INNOVAZIONE DI PROCESSO O DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

#### Art. 12.

##### *Progetti e spese ammissibili*

1. Sono agevolabili i progetti di innovazione di processo o di innovazione organizzativa diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione delle tecnologie di cui all'art. 5, comma 1.

2. Ai fini del rispetto delle disposizioni previste all'art. 5, comma 4, lettere c), e d) relative ai termini di avvio e ultimazione dei progetti agevolabili:

a) per data di avvio del progetto si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima;

b) per data di ultimazione del progetto si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni ovvero la data di fine dell'attività del personale interno.

3. Le spese e i costi ammissibili nell'ambito dei progetti di cui al presente capo devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso e sono quelli relativi a:

a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario,

nella misura in cui sono impiegati nelle attività previste dal progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del *know-how* tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto;

4. Le spese per il personale dipendente di cui al comma 1, lettera a), sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi *standard* unitari per le spese del personale di cui al decreto interministeriale 24 gennaio 2018 citato nelle premesse del presente decreto;

5. I costi di cui al comma 1, lettere b), c), e d), sono ammessi, ai sensi dell'art. 68-ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, sulla base di un tasso forfettario pari al 40 per cento dei costi diretti ammissibili per il personale di cui al comma 1, lettera a).

6. Le spese e i costi di cui al comma 3 sono ammissibili solo in quanto si riferiscono a titoli di spesa o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente la cui data è compresa nel periodo di svolgimento del progetto e a condizione che sia stato effettuato il pagamento.

7. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, sono definiti i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili individuati al presente articolo.


#### Art. 13.

##### *Concessione ed erogazione delle agevolazioni*

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni per i progetti di cui al presente capo, qualora il valore complessivo dell'agevolazione determinata ai sensi dell'art. 7, superi, in termini di equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima prevista all'art. 29 del regolamento GBER, l'importo del contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, lettera a), del medesimo art. 7, è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.

2. L'erogazione delle agevolazioni per i progetti di cui al presente capo avviene in due quote, secondo lo stato di avanzamento dei progetti e il pagamento delle relative spese.

3. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi sostenuti in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del provvedimento di concessione. La prima erogazione può riguardare le spese e i costi sostenuti fino alla data del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale.



4. Il soggetto beneficiario può richiedere l'erogazione della prima quota, pari al 50 per cento delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese pari ad almeno il 50 per cento dell'importo totale ammesso ad agevolazione ovvero, in alternativa, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

5. L'erogazione del saldo può essere richiesta dal soggetto beneficiario entro sessanta giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente al pagamento delle relative spese. A tal fine il soggetto beneficiario trasmette al Ministero, nell'ambito della predetta richiesta di erogazione a saldo, una relazione tecnica finale concernente il raggiungimento degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto di trasformazione tecnologica e digitale.

6. Il Ministero, ricevute la domanda di erogazione, provvede a verificare:

a) la regolarità e la completezza delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della documentazione allegata alla medesima domanda di erogazione;

b) la vigenza, la regolarità contributiva e l'assenza di cause di divieto di erogazione delle agevolazioni in relazione a quanto previsto dalla normativa antimafia, nonché, attraverso la visura Deggendorf, se il soggetto beneficiario rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;

c) nel caso di richiesta di erogazione a saldo, l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi.

7. Il Ministero, entro novanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di erogazione, procede, nei casi di esito positivo delle attività di cui al comma 5, all'erogazione delle agevolazioni spettanti e adotta, per le richieste di erogazione a saldo, il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni.

8. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, sono definite le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi, nonché la relativa documentazione da allegare.

### Capo III

#### SOSTEGNO AI PROGETTI DI INVESTIMENTO

#### Art. 14.

##### *Progetti e spese ammissibili*

1. Sono agevolabili i progetti di investimento diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione delle tecnologie di cui all'art. 5, comma 1.

2. Ai fini del rispetto delle disposizioni previste all'art. 5, comma 4, lettere c), e d) relative ai termini di avvio e ultimazione dei progetti agevolabili:

a) per data di avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;

b) per data di ultimazione del progetto si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al programma stesso, ancorché pagato successivamente e comunque entro la data di presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni.

1. Le spese ammissibili nell'ambito dei progetti di cui al presente capo devono essere sostenute direttamente dal soggetto beneficiario e dallo stesso pagate e sono quelle relative a:

a) immobilizzazioni materiali, quali macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate ovvero tecnico-scientifiche, purché coerenti con le finalità di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dell'impresa ai sensi dell'art. 5, comma 1;

b) immobilizzazioni immateriali necessarie alle finalità del progetto agevolato;

c) costi per servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 10 per cento dei costi complessivi ammissibili;

d) costi sostenuti a titolo di canone per l'utilizzo, mediante soluzioni *cloud computing*, dei programmi informatici ovvero per la fruizione di servizi di connettività a banda larga o ultra larga;

e) costi per i servizi resi alle PMI beneficiarie dal soggetto promotore capofila per la gestione delle iniziative di cui all'art. 4, comma 2, nella misura massima del 2 per cento dei costi complessivi ammissibili.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono:

a) essere riferite a costi strettamente finalizzati alla realizzazione del progetto e, nel caso di beni ammortizzabili, essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di spesa;

b) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero strumenti bancari che consentano la piena tracciabilità delle operazioni;

c) essere relative a costi sostenuti presso terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;

d) nel caso di immobilizzazioni materiali e immateriali di cui al comma 1, lettere a), e b), essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al progetto di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;

e) nel caso di immobilizzazioni materiali di cui al comma 1, lettera a), essere acquistate allo stato «nuovo di fabbrica»;



f) nel caso di servizi di consulenza specialistica e di costi sostenuti a titolo di canone di cui al comma 1, lettere c), e d), essere riferibili a servizi resi nel periodo di realizzazione del progetto, come documentabile attraverso i relativi contratti di servizio e/o qualsiasi ulteriore documentazione utile ad avvalorare l'effettivo svolgimento delle prestazioni;

g) nel caso di servizi di consulenza specialistica di cui al comma 1, lettera c), trattarsi di prestazioni non continuative o periodiche ed esulare dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese:

a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;

b) connesse a commesse interne;

c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;

d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;

e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere e ad esclusione dei canoni di cui al comma 1, lettera d);

f) relative alla formazione del personale impiegato dall'impresa, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal progetto;

g) imputabili a imposte e tasse;

h) inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma;

i) correlate all'acquisto di mezzi mobili, anche qualora non targati.

#### Art. 15.

##### *Concessione ed erogazione delle agevolazioni*

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni per i progetti di cui al presente capo, qualora il valore complessivo delle agevolazioni richieste dal soggetto proponente superi i massimali concedibili per l'impresa unica ai sensi del regolamento *de minimis*, allo stesso soggetto proponente è preclusa la presentazione della domanda. Nel caso di progetti congiunti di cui all'art. 4, comma 2, le verifiche sono effettuate con riferimento a ciascuna PMI partecipante al progetto, sulla base delle agevolazioni richieste dalla singola impresa. In ogni caso gli aiuti concessi in favore di un'impresa unica non possono superare, tenuto conto delle ulteriori agevolazioni concesse ai sensi del regolamento *de minimis* nell'arco di tre esercizi finanziari, i limiti previsti dal medesimo regolamento

2. L'erogazione delle agevolazioni di cui al presente capo avviene in due quote, secondo lo stato di avanzamento dei progetti e il pagamento delle relative spese.

3. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute che debbono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

4. Con riferimento alle modalità di richiesta di erogazione da parte dei soggetti beneficiari ed ai correlati adempimenti del Ministero si applica quanto previsto all'art. 13, commi 3, 4, 5 e 6.

5. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, sono definite le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi, nonché la relativa documentazione da allegare.

#### *Capo IV*

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 16.

##### *Disposizioni finali*

1. Il regime di aiuti istituito ai sensi del capo II del presente decreto è comunicato alla Commissione europea ai sensi del regolamento GBER ed è applicabile dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione europea.

2. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicità e informazione di cui all'art. 9 del regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Il regime di aiuti di cui al capo II del presente decreto è oggetto di relazioni annuali trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 11, lettera b), del regolamento GBER.

4. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'adempimento degli obblighi di comunicazione viene garantito attraverso la pubblicazione delle informazioni relative alla misura agevolativa di cui al presente decreto sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2020

*Il direttore generale: ARIA*

*Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2020*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 583*




## Elenco delle attività riconducibili ai settori ammissibili

*Le singole attività fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.*

<b>Settore manifatturiero</b>		
<b>Riferimento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note</b>
<b>C</b>	Attività manifatturiere	Intera sezione
<b>Settore dei servizi diretti alle imprese manifatturiere</b>		
<b>Riferimento</b>	<b>Descrizione Classe</b>	<b>Note</b>
<b>37.00.0</b>	Raccolta e depurazione delle acque di scarico	Limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione, ecc.
<b>38.1</b>	Raccolta dei rifiuti	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
<b>38.2</b>	Trattamento e smaltimento dei rifiuti	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
<b>Riferimento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note</b>
<b>38.3</b>	Recupero dei materiali	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale



52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto	Intera divisione
53	Servizi postali e attività di corriere	Intera divisione
56.29	Mense e catering continuativo su base contrattuale	
58.12	Pubblicazione di elenchi e mailing list	
58.2	Edizioni di software	
61	Telecomunicazioni	Intera divisione
62	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	Intera divisione
63.1	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web	
69	Attività legali e contabilità	Intera divisione
70	Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	Intera divisione
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	Intera divisione
72	Ricerca scientifica e sviluppo	Intera divisione
73	Pubblicità e ricerche di mercato	Intera divisione
74	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	Intera divisione
82.20	Attività dei call center	
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento per conto	




	terzi	
95.1	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche.	
96.01.01	Attività delle lavanderie industriali	
<b>Settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili</b>		
Riferimento	Descrizione	Note
55	Alloggi	Intera divisione
79	Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	Intera divisione
91.02.00	Attività di musei	
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	
<b>Settore commercio</b>		
Riferimento	Descrizione	Note
G	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	Intera sezione




**Indicazioni sulle tecnologie da implementare nell'ambito delle iniziative agevolabili con il presente intervento**

**a) Tecnologie abilitanti individuate dal piano Impresa 4.0**

Tipologia		Descrizione
1	<i>Advanced manufacturing solutions</i>	Soluzioni che consentono l'evoluzione delle macchine verso una maggiore autonomia, flessibilità e collaborazione, sia tra loro sia con gli esseri umani, dando vita a robot con aumentate capacità cognitive; applicata all'industria per migliorare la produttività, la qualità dei prodotti e la sicurezza dei lavoratori.
2	<i>Additive manufacturing</i>	Processi per la produzione di oggetti fisici tridimensionali, potenzialmente di qualsiasi forma e personalizzabili senza sprechi, a partire da un modello digitale, che consente un'ottimizzazione dei costi in tutta la catena logistica e del processo distributivo.
3	<i>Realtà aumentata</i>	Impiego della tecnologia digitale per aggiungere dati e informazioni alla visione della realtà e agevolare, ad esempio, la selezione di prodotti e parti di ricambio, le attività di riparazione e in generale ogni decisione relativa al processo produttivo al fine dell'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate elettronicamente, che non sarebbero percepibili con i cinque sensi.
4	<i>Simulation</i>	Soluzioni finalizzate, in ottica di integrazione, alla modellizzazione e/o alla simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) facendo riferimento al concetto di digital twin, ovvero alla disponibilità di un modello virtuale o digitale di un sistema generico (macchina, impianto, prodotto, etc.) al fine di analizzarne il comportamento con finalità predittive e di ottimizzazione.
5	<i>Integrazione orizzontale e verticale</i>	Soluzioni che consentono l'integrazione automatizzata con il sistema logistico dell'impresa con finalità quali il tracciamento




		<p>automatizzato di informazioni di natura logistica, con la rete di fornitura, con altre macchine del ciclo produttivo (integrazione Machine-to-Machine). Rientrano tra queste anche le soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, le piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, i sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI).</p>
6	<b>Industrial internet</b>	<p>Implementazione di una rete di oggetti fisici (things) che dispongono intrinsecamente della tecnologia necessaria per rilevare e trasmettere, attraverso internet, informazioni sul proprio stato o sull'ambiente esterno in un contesto produttivo (declinazione 'industriale' della tecnologia Internet of Things).</p>
7	<b>Cloud</b>	<p>Implementazione di un'infrastruttura Cloud IT comune, flessibile, scalabile e open by design per condividere dati, informazioni e applicazioni attraverso internet (raccolti da sensori e altri oggetti, e dal consumatore stesso) in modo da seguire la trasformazione dei modelli di business con la capacità necessaria abilitando flessibilità, rilasci continui di servizi con cicli di vita ridotti a mesi, innovazione progressiva e trasversalità, l'interoperabilità di soluzioni, anche eterogenee, sia aperte che proprietarie, con un eventuale slancio a nuovi processi digitali e a nuove modalità di interazione tra aziende, cittadini e PA.</p>
8	<b>Cybersecurity</b>	<p>Tecnologie, processi, prodotti e standard necessari per proteggere collegamenti, dispositivi e dati da accessi non autorizzati, garantendone la necessaria privacy e preservandoli da attacchi e minacce informatiche ricorrendo a servizi di risk e vulnerabilty assessment.</p>
9	<b>Big data e Analytics</b>	<p>Tecnologie digitali in grado di raccogliere e analizzare, con strumenti che trasformano in informazioni, enormi quantità di dati eterogenei (strutturati e non) generati dal web, dai dispositivi mobili e dalle app, dai social media e dagli oggetti connessi, al fine di rendere i processi decisionali e le strategie di business più veloci, più flessibili e più efficienti abilitando analisi real time, predittive e anche attraverso l'utilizzo di innovazioni di frontiera quali i Sistemi Cognitivi.</p>



## b) Tecnologie relative a soluzioni tecnologiche di filiera

1	<i>Ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori</i>
2	<i>Implementazione di software</i>
3	<i>Utilizzo di piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio</i>
4	<i>Utilizzo di altre tecnologie</i>
4.1	<u>Sistemi di e-commerce</u> : acquisizione di strumenti, programmi destinati alla creazione o alla promozione di siti orientati al commercio elettronico che consentano la gestione completa di una transazione o di un ordine, fino alla gestione del pagamento
4.2	<u>Sistemi di pagamento mobile e via internet</u> : soluzioni che abilitano “pagamenti o trasferimenti di denaro tramite telefono cellulare”, modello composito che racchiude servizi di pagamento con dispositivi portatili da remoto (mobile remote payment), di commercio su dispositivi portatili (mobile commerce), di trasferimento di denaro tramite dispositivi portatili (mobile money transfer) e di pagamento in prossimità su dispositivi portatili (mobile proximity payment)
4.3	<u>Fintech</u> : innovazione finanziaria resa possibile dall’innovazione tecnologica, che può concretizzarsi in nuovi modelli di business, processi o prodotti, producendo un effetto determinante sui mercati finanziari, sulle istituzioni, o sull’offerta di servizi
4.4	<u>Sistemi elettronici per lo scambio di dati</u> : sistemi software che si compongono di strumenti e metodi che puntano a migliorare e automatizzare l'approvvigionamento riducendo gli stock e i tempi di consegna, si tratta di sistemi quali gli EDI (electronic data interchange)
4.5	<u>Geolocalizzazione</u> : identificazione della posizione geografica nel mondo reale di un qualsiasi oggetto come device mobile, computer, e altri dispositivi che siano connessi o meno alla Rete
4.6	<u>Tecnologie per l'in-store customer experience</u> : sistemi per l'accettazione di pagamenti innovativi, sistemi per l'accettazione di couponing e loyalty, chioschi, totem e touchpoint, sistemi di cassa evoluti e Mobile POS, Electronic Shelf Labeling, digital signage, vetrine intelligenti, specchi e camerini smart, realtà aumentata, sistemi di sales force automation, sistemi di in store mobility,



	sistemi CRM, proximity marketing, sistemi di self-scanning
4.7	<u>System integration applicata all'automazione dei processi</u> : sistemi integrati con lo scopo di far dialogare impianti diversi tra di loro al fine di creare una nuova struttura funzionale che possa utilizzare sinergicamente le potenzialità degli impianti d'origine e creando quindi funzionalità originariamente non presenti.
4.8	<u>Blockchain</u> : tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architeturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili
4.9	<u>Intelligenza artificiale</u> : sistema tecnologico capace di risolvere problemi o svolgere compiti e attività tipici della mente e dell'abilità umana.
4.10	<u>Internet of things</u> : l' Internet of things (IoT) è composto da un ecosistema che include gli oggetti, gli apparati e i sensori necessari per garantire le comunicazioni, le applicazioni e i sistemi per l'analisi dei dati introducendo una nuova forma di interazione, non più limitata alle persone, ma tra persone e oggetti, denotata anche come Man-Machine Interaction (MMI), e pure tra oggetti e oggetti, Machine to Machine (M2M).

20A03408

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 giugno 2020.

**Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Yar-gesa».** (Determina n. DG/668/2020).

#### IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento

recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubbli-



**OGGETTO: PETIZIONE CONFIMI INDUSTRIA E A.N.C.  
FATTURAZIONE ELETTRONICA E COMPENSAZIONE DI DEBITI E CREDITI  
“FIRMA ANCHE TU PER REALIZZARE IL BARATTO 4.0”**



**FIRMA ANCHE TU PER REALIZZARE IL BARATTO 4.0!**

*Con la fatturazione elettronica, la compensazione multilaterale di debiti e crediti è possibile*

Su **change.org** è al via la petizione “Baratto Finanziario 4.0” promossa da Confimi Industria e ANC e rivolta a imprenditori, professionisti, associazioni e lavoratori.

Confimi e ANC si sono unite per promuovere un sistema complementare a quello bancario; un sistema che potrebbe permettere agli operatori nazionali che adottano la fatturazione elettronica di ridurre i problemi di liquidità, oggi gravi più che mai, a seguito dell'emergenza Covid-19.

Dietro un nome provocatoriamente anacronistico c'è la volontà – per non dire l'esigenza – di scongiurare per il Paese il rischio del fallimento sistemico delle imprese e di mettere in campo soluzioni che contribuiscano a costruire un futuro imprenditoriale più solido e meno vulnerabile a fragilità che sono croniche. Come riuscire a fare questo?

Con la compensazione multilaterale dei crediti e debiti, il passato diventa futuro. Il baratto, infatti, può rivivere oggi, in chiave finanziaria, attraverso lo strumento della fatturazione elettronica; una moneta di scambio rivisitata in chiave tecnologica in grado di far circolare merci e servizi fra le imprese in crisi di liquidità e non solo.

Come funziona questo sistema di compensazione? Ecco un esempio:

**Liquidità necessaria: 600**

ALFA è debitore di BETA per € 200; BETA è debitore di GAMMA per € 300; GAMMA è debitore di ALFA per € 100

	ALFA		BETA		GAMMA
...	...	...	...	...	...
Cr.vs Gamma	(D) 100	Cr.vs Alfa	(D) 200	Cr.vs Beta	(D) 300
Db.vs Beta	(A) 200	Db.vs Gamma	(A) 300	Db.vs Alfa	(A) 100
...	...	...	...	...	...

Attraverso una compensazione multilaterale di € 100, ecco cosa succede.

**Liquidità sufficiente: 300**

ALFA rimane debitore di BETA per € 100 e BETA di GAMMA per € 200; GAMMA non ha più debiti verso ALFA e vede ridotto di 100 il proprio credito (di fatto riscosso) verso BETA

ALFA		BETA		GAMMA	
...	...	...	...	...	...
Cr.vs Gamma	(D) <del>100</del> 0	Cr.vs Alfa	(D) <del>200</del> 100	Cr.vs Beta	(D) <del>300</del> 200
Db.vs Beta	(A) <del>200</del> 100	Db.vs Gamma	(A) <del>300</del> 200	Db.vs Alfa	(A) <del>100</del> 0
...	...	...	...	...	...

Questo sistema è già una realtà grazie ad una start up ([www.compensiamo.it](http://www.compensiamo.it)).

Proviamo ad immaginare se l'idea venisse proiettata a livello nazionale coinvolgendo Agenzia delle Entrate e Sogei che, attraverso il sistema di interscambio (SdI), processa oltre 2 miliardi di fatture elettroniche l'anno di cui il 55% (dati 2019) nel B2B.

Si tratta, ovviamente, di un sistema facoltativo dove la compensazione multilaterale si perfeziona solo laddove tutti i soggetti intercettati accettano (caso per caso) la proposta dell'algorithm. Oltre agli indubbi vantaggi per il sistema economico nazionale, si tratta di un sistema in grado di concretizzare un vantaggio competitivo rispetto ad altri paesi, considerato che al momento solo l'Italia ha un sistema pubblico di fatturazione elettronica obbligatorio e monitorato *real time* dall'Agenzia delle entrate.

Un sistema di autogestione imprenditoriale dove ognuno è anche controllore dell'altro e dove nulla si perfeziona se non con il consenso di tutti secondo una casualità non manipolabile. Elemento quest'ultimo in grado di escludere l'insorgere di fenomeni di criminalità organizzata e di usura, che trovano terreno fertile in presenza di soggetti che vivono una condizione di difficoltà dal punto di vista della liquidità.

Da qui la proposta che nei giorni scorsi è stata portata all'attenzione dei lavori parlamentari al decreto liquidità e del decreto rilancio.

Il baratto finanziario non è ovviamente "LA" soluzione a tutti i problemi, ma ne può risolvere **molti** soprattutto se si agisce velocemente.

L'appello, quindi, a chiunque ritenga meritevole la proposta è di sottoscrivere la petizione affinché gli organi competenti introducano con tempestività soluzioni in grado di consentire alla fatturazione elettronica, nata da esigenze e obiettivi erariali, di diventare anche un elemento di competitività per il fragile sistema economico del Paese che, per tanti motivi, cresce meno degli altri da almeno 20 anni e che oggi, come non mai, ha bisogno di soluzioni nuove.

Firma anche tu!

<http://chng.it/szD2qYgZrH>

OGGETTO: **AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE COVID-19**  
**CONTROLLI ISPETTIVI SUL CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE LORO DESTINATE**

Con l'acclusa circolare 12/06/20, n. 532, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha anticipato l'attivazione di «*diffusi controlli*» circa il corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate agli ammortizzatori sociali richiesti con causale COVID-19 (da ultimo, cfr. CONFIMI ROMAGNA NEWS 32/2020), «*finalizzati anche a contrastare eventuali fenomeni elusivi o fraudolenti*».

Giova evidenziare che i contenuti di tale circolare (in particolare quelli riportati nella sua prima parte, ove si tratta delle fonti normative) non sono aggiornati alle modifiche introdotte, dal 17 giugno scorso, dal decreto-legge 16/06/20, n. 52 (si veda il Notiziario citato, pag. da 62 a 78).

\*\*\*



**Direzione Centrale tutela, sicurezza  
e vigilanza del lavoro**

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro  
All'INPS – Direzione centrale entrate  
All'INAIL – Direzione centrale rapporto assicurativo  
Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
Alla Provincia Autonoma di Trento  
All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

*Allegati:*

**OGGETTO:** Verifiche ammortizzatori sociali

Come noto l'art. 68 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) rafforza la possibilità di utilizzo della CIGO e dell'assegno ordinario modificando l'art. 19 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Cura Italia) convertito, con modificazioni, nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020:

- 1) le aziende che hanno già completamente utilizzato le prime 9 settimane, possono richiedere ulteriori 5 settimane con la medesima causale COVID-19, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020. Quindi per un totale di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto;
- 2) le aziende possono fruire di ulteriori 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale COVID-19 utilizzabili solo dal 1° settembre e fino al 31 ottobre per coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica. Per i datori di lavoro dei settori del turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi datori abbiano già interamente fruito delle 14 settimane.

Il Decreto Rilancio supera, inoltre, la criticità riscontrata in seno all'art. 19 del Cura Italia relativamente alla Cassa integrazione salariale degli operai agricoli (CISOA) consentendo di

derogare alla disciplina di settore di cui alla legge 457/1972. Il legislatore interviene, infatti, con un meccanismo di “neutralizzazione” del tetto massimo consentito permettendo la fruizione dell’ammortizzatore con causale COVID 19 per un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Analogamente, l’art. 70 del Decreto Rilancio modifica l’art. 22 del Cura Italia in relazione alla Cassa integrazione in deroga. Per quest’ultima la norma dispone che le ulteriori settimane fruibili (5+4) sono riconosciute e autorizzate dall’INPS e non più dalle singole Regioni.

A seguito della commissione centrale di programmazione della vigilanza del 10 giugno 2020 si evidenzia la necessità di attivare diffusi controlli sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate agli ammortizzatori sociali con causale COVID 19, finalizzati anche a contrastare eventuali fenomeni elusivi o fraudolenti.

Si segnala che l’INPS ha rappresentato la necessità di avviare alcuni accertamenti urgenti che, come di consueto, saranno attivati previa comunicazione all’ITL e successivamente rendicontati in Commissione Regionale.

Per gli accertamenti non urgenti in materia le commissioni regionali assicureranno il necessario coordinamento delle azioni di vigilanza nei riguardi delle:

- Aziende che hanno fatto richiesta di trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria, Fondo di Integrazione Salariale e Cassa Integrazione in deroga;
- Domande di indennità di sostegno al reddito presentate da lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, da lavoratori agricoli, da lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (artigiani, commercianti, IAP, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);

Le liste delle aziende in questione saranno fornite dall’INPS e in fase di programmazione particolare attenzione andrà posta, oltre che alle richieste d’intervento e alle segnalazioni pervenute in merito, nei riguardi:

- delle aziende operanti nei settori che non hanno subito interruzioni delle attività;
- aziende operanti in deroga alle misure restrittive previste dalla normativa emanata in relazione all'emergenza epidemiologica;
- aziende che hanno presentato domande di iscrizione, ripresa dell’attività, modifiche dell’inquadramento con effetto retroattivo in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamento delle varie forme di Cassa Integrazione;
- assunzioni, trasformazioni e riqualificazioni di rapporti di lavoro in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamenti delle varie forme di Cassa Integrazione;

- numero dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali ed eventuali esternalizzazioni;
- aziende/datori di lavoro che hanno collocato in smart working il personale e richiesto l'erogazione di ammortizzatori sociali;
- aziende che non hanno comunicato all'INPS la ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa.

All'atto della redazione del verbale conclusivo, il personale ispettivo avrà cura di valorizzare il flag di "beneficiario prestazioni previdenziali" in relazione ai lavoratori irregolari.

Gli Ispettorati Interregionali assicureranno il monitoraggio delle verifiche in questione e del numero dei beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali coinvolti dalle irregolarità rilevate.

L'attività dovrà svolgersi nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dalle Amministrazioni.

Il Direttore Centrale  
Orazio Parisi

Firmato digitalmente da

**ORAZIO PARISI**

CN = PARISI ORAZIO  
O = Ispettorato Nazionale  
del Lavoro  
C = IT

OGGETTO: **AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE EMERGENZA COVID-19**  
**ISTRUZIONI INPS SUL PAGAMENTO ANTICIPATO PER LE DOMANDE**  
**PRESENTATEGLI: 1) DI CIGO E CIGD, DIRETTAMENTE; 2) DAL 18 GIUGNO 2020, DI**  
**ASSEGNO ORDINARIO**

Con il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio, pubblicato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020) - recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” - sono state previste, tra l'altro, ulteriori novità in materia di integrazione salariale (cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e assegno ordinario).

In particolare, per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga (CIGD), l'art. 70, comma 1, nell'apportare modifiche all'art. 22 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato dalle Regioni un periodo di nove settimane, secondo le modalità previste dall'art. 22 medesimo, possano essere concesse ulteriori cinque settimane (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29/2020).

Le ulteriori cinque settimane vengono riconosciute direttamente dall'INPS secondo le modalità previste dall'art. 22-quater, introdotto dall'art. 71, comma 1, del citato decreto-legge n. 34/2020.

Il citato art. 22 prevede la possibilità di riconoscere altre quattro settimane di trattamenti di cassa integrazione in deroga da collocarsi esclusivamente all'interno del periodo 1 settembre 2020 – 31 ottobre 2020.

Tuttavia, alla luce delle novità introdotte dal d.l. 16 giugno 2020, n. 52, le aziende che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o di assegno ordinario per l'intero periodo massimo di quattordici settimane (9+5), possono richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti all'1 settembre 2020. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020).

In ogni caso, per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni di cui all'art. 22, comma 8-bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (le c.d. zone rosse, corrispondenti a dieci comuni lombardi e a un comune veneto; CONFIMI ROMAGNA NEWS 21/2020, pagina 22), nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei predetti comuni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, l'istanza per i trattamenti di cui a tale decreto è presentata alla Regione competente per territorio fino al completamento di tre ulteriori mesi (22 settimane complessive), successivamente ai quali l'istanza può essere presentata all'INPS (CONFIMI ROMAGNA NEWS 32/2020).

Per i datori di lavoro con unità produttive situate nelle regioni di cui all'art. 22, comma 8-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (le c.d. zone gialle, tra cui l'Emilia-Romagna; CONFIMI ROMAGNA NEWS 7/2020), nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle

medesime regioni, l'istanza per i trattamenti di cui al presente decreto è presentata alla regione competente per territorio fino al completamento di quattro ulteriori settimane (tredici settimane complessive), successivamente alle quali l'istanza può essere presentata all'INPS (CONFIMI ROMAGNA NEWS 32/2020).

L'art. 71, comma 1, del d.l. n. 34/2020, introducendo l'art. 22-quater al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone che i trattamenti di integrazione salariale in deroga per il prolungamento oltre le 9 settimane e comunque oltre gli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, prima riconosciuti dalle Regioni o, nel caso di aziende plurilocalizzate, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano concessi a domanda del datore di lavoro direttamente dall'Inps, che verifica il rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti nel decreto e provvede con il pagamento diretto della prestazione.

Al comma 3 del medesimo art. 22-quater, viene precisato che la nuova domanda di cassa integrazione in deroga all'Inps potrà essere trasmessa non prima che siano decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020 (ossia dal 18 giugno 2020).

Il comma 4 dell'art. 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, prevede che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Per non vanificare l'obiettivo che la norma si prefigge, che è quello di garantire una disponibilità economica al lavoratore nel più breve tempo possibile, la domanda, in questi casi, dovrà essere inoltrata entro il termine più breve di 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

In virtù del richiamo operato dal successivo art. 22-quinquies, rubricato "*Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario*", anch'esso introdotto nel decreto-legge n. 18/2020 dal citato art. 71 del decreto Rilancio, la disciplina dell'anticipo del pagamento diretto si applica anche ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di assegno ordinario (ASO) limitatamente alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, ossia dal 18 giugno 2020.

Di conseguenza l'INPS, relativamente al pagamento diretto con anticipo del 40% delle integrazioni salariali in deroga (CIGD), ordinarie (CIGO) e di assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali, con la circolare n. 78 del 27 giugno scorso - emanata d'intesa con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali - ha fornito le seguenti indicazioni operative in ordine alla previsione contenuta al comma 4 del citato art. 22-quater.

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

La nuova disciplina dell'anticipo, introdotta dal comma 4 dell'art. 22-quater del decreto Cura Italia, in virtù di quanto espressamente disposto sia dal comma 3 del medesimo art. 22-quater, che dal comma 1 dell'art. 22-quinquies, può essere applicata esclusivamente alle domande di

CIGO, assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, vale a dire dal 18 giugno 2020.

Inoltre, per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle domande aventi a oggetto periodi successivi alle prime nove settimane, o agli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, per le quali la domanda dovrà essere presentata direttamente all'Inps ai fini della successiva autorizzazione.

Al riguardo, si fa tuttavia presente che, attraverso l'anticipazione del pagamento delle integrazioni salariali (CIGO, assegno ordinario, CIGD) di cui al citato comma 4 dell'art. 22-*quater* del decreto-legge n. 18/2020, il legislatore ha inteso affermare un principio di carattere generale finalizzato a consentire l'instaurazione di misure finalizzate a favorire la pronta disponibilità delle risorse finanziarie da parte dei lavoratori aventi diritto alle predette prestazioni. Ciò posto, si ritiene conforme alle finalità recate dal citato principio l'applicazione della misura di anticipazione delle integrazioni salariali anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020, autorizzate dall'Inps, per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41, in particolare laddove la predisposizione del citato modello, per specifiche circostanze legate al processo di autorizzazione della domanda ovvero alle specificità dei rapporti di lavoro sottostanti, risulti particolarmente complessa.

#### **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA DI ANTICIPO DEL 40%**

Ai sensi del comma 4 dell'art. 22-*quater* del decreto Cura Italia, nonché del richiamo operato al comma 1 dell'art. 22-*quinquies*, la presentazione delle domande di CIGO, di CIG in deroga e di assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali previsti per l'integrazione salariale che si intende chiedere. In particolare, per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria la domanda andrà presentata tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà" > "Cig Ordinaria". Per la cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà", selezionando l'opzione "CIG in Deroga INPS".

Per l'assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà", selezionando l'opzione "Fondi di solidarietà".

Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell'INPS all'interno delle sopracitate procedure di domanda sarà contestualmente possibile chiedere anche l'anticipazione del 40%, selezionando l'apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul "SI". Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell'anticipazione, deve essere espressamente indicata l'opzione di rinuncia.

La selezione dell'opzione "SI" renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:

- codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
- IBAN dei lavoratori interessati;
- ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Al riguardo, si segnala che il numero complessivo di ore richieste per l'intero periodo non potrà essere inferiore al numero di ore risultante dalla somma delle richieste parziali per ogni singolo lavoratore inserite nella richiesta di anticipo. Viceversa, sarà possibile inserire nella domanda di integrazione salariale un numero di ore complessivo maggiore del totale di quello indicato per i singoli lavoratori ai fini dell'anticipo del 40%.

Dopo il completo inserimento di tutti i sopra elencati dati, la richiesta d'anticipo del 40% viene inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale. Di conseguenza, se il datore di lavoro imposta sul "SI" l'opzione relativa all'anticipazione, senza aver inserito tutti i dati richiesti, la domanda integrazione salariale non potrà essere confermata né inviata. Parimenti accadrà nel caso in cui i dati inseriti per la richiesta dell'anticipo non superino i controlli di correttezza formale, come di seguito sinteticamente richiamati:

- codice fiscale del lavoratore formalmente corretto;
- IBAN formalmente corretto;
- totale delle ore di riduzione/sospensione del singolo beneficiario minore o uguale di 235;
- totale delle ore di tutti i beneficiari minore o uguale al numero di ore presentato in domanda.

L'esito di detti controlli sarà disponibile e consultabile dall'azienda accedendo alla sezione "Esiti" della procedura dell'anticipo. In presenza di errori verrà fornita la seguente informazione: "Presenza di errore" e sarà possibile scaricare un file riepilogativo degli errori e quindi correggere il file originale ed effettuare nuovamente l'upload. Nel caso in cui i controlli siano stati superati partirà la fase di istruttoria automatica con la protocollazione.

Si ricorda che il numero di protocollo attribuito alla domanda è unico, anche in caso di richiesta di anticipazione.

### **ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DELL'ANTICIPAZIONE**

L'INPS, secondo la normativa sopra richiamata, autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell'anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall'azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

I 15 giorni decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all'Istituto e, dunque, dalla data indicata nel protocollo.

In fase di prima applicazione, nel caso di un significativo afflusso di domande a pagamento diretto con contestuale richiesta di anticipazione che deve essere corrisposta entro 15 giorni dalla domanda di integrazione salariale, per assicurare il rispetto di tale termine e consentire la rapida erogazione delle anticipazioni in favore dei lavoratori, il pagamento delle stesse sarà disposto a seguito di un procedimento di pre-istruttoria che effettuerà controlli automatici di validità e congruenza dei dati forniti, per garantire la corretta liquidazione della prestazione.

L'azienda richiedente avrà, quindi, cura di porre particolare attenzione nel presentare la domanda a pagamento diretto con anticipo di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, o di assegno ordinario, sia in ordine alla correttezza dei dati trasmessi che alla presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge in relazione al tipo di integrazione salariale richiesto (CIGO, CIGD, Assegno Ordinario). Ciò al fine di evitare che la domanda di integrazione salariale sia oggetto di una Reiezione o di un Annullamento in fase di supplemento di istruttoria e, di conseguenza, che l'anticipo eventualmente già erogato risulti indebito (per la gestione degli indebiti si rinvia al successivo paragrafo recante "**PAGAMENTO A SALDO E GESTIONE DEGLI EVENTUALI INDEBITI**").

Il dettaglio degli esiti dei suddetti controlli sarà consultabile dall'azienda accedendo alla sezione Esiti della procedura dell'anticipo.

Al riguardo, appare opportuno segnalare che:

- la presenza di Comunicazione Obbligatorie o flussi Uniemens errati o imprecisi potrebbe pregiudicare il buon esito dei controlli e quindi l'erogazione dell'anticipo stesso ai lavoratori che ne fossero interessati. È, dunque, onere dell'azienda verificare la correttezza delle informazioni presenti nelle suddette banche dati e procedere, ove sia necessario, alla loro correzione prima di inoltrare domanda. Non essendo infatti, prevista alcuna istruttoria da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto che, almeno in fase di primo rilascio delle nuove procedure, non potranno intervenire per forzare gli esiti di queste istruttorie;
- la presenza del beneficiario in un'altra domanda, riferita alla stessa azienda e al medesimo periodo, pregiudica il buon esito dei controlli e quindi l'erogazione dell'anticipo.

Fermo restando il rispetto dei termini sopra illustrati, ordinariamente l'erogazione dell'anticipo del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, sarà possibile a completamento dell'intero iter istruttorio per le domande di CIGO, CIGD o assegno ordinario.

I controlli sui codici IBAN forniti all'atto della domanda saranno effettuati, durante l'elaborazione dell'istruttoria, secondo le nuove modalità esplicitate nella circolare n. 48/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2020), che ha a oggetto le innovazioni adottate al fine di assicurare la coerenza tra i dati identificativi dei titolari delle prestazioni pensionistiche e non

pensionistiche e i dati dell'intestatario, ovvero del cointestatario, dello strumento di riscossione delle predette prestazioni, attraverso l'utilizzo di un sistema telematico di scambio dei dati con Poste Italiane e gli Istituti di credito incaricati dei servizi di pagamento. Queste innovazioni consentono il superamento, tra l'altro, dell'utilizzo dei modelli "AP03", "AP04", "SR163" e "SR185".

Qualora venisse richiesto il pagamento di trattamenti di integrazione salariale con accredito su un IBAN Area SEPA (extra Italia) è necessario che il lavoratore beneficiario trasmetta a mezzo Posta Elettronica Certificata, alla casella di posta certificata [dc.bilancicontabilitaservizifiscali@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.bilancicontabilitaservizifiscali@postacert.inps.gov.it), i seguenti documenti:

- 1) copia del documento di identità del beneficiario della prestazione;
- 2) modulo di identificazione finanziaria (*financial identification*) predisposto dagli Organi dell'Unione europea debitamente compilato e sottoscritto. Detto modulo deve essere timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera, o deve essere corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili), o deve essere corredato da una dichiarazione della banca emittente. In ogni caso, devono risultare con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Nella comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata dei predetti documenti, il lavoratore dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Anticipazione 40% – IBAN SEPA" e, nel testo, i propri dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale).

L'operatore della Struttura competente per territorio a istruire la domanda di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario, dovrà inserire il codice fiscale del beneficiario e l'IBAN certificato in *white list* di SCUP.

### **PAGAMENTO DELLA RICHIESTA DELL'ANTICIPAZIONE**

La misura dell'anticipazione è stata fissata nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto e approvato.

Il calcolo dell'anticipazione viene elaborato in base al seguente algoritmo:

*Massimale superiore/173 (che rappresentano le ore lavorabili medie in un mese) \* 0,4 (40% previsto dalla norma) \* numero di ore di prestazione richiesta, dichiarato dall'azienda.*

I massimali da considerare ai fini dell'anticipo per l'anno 2020 sono i seguenti:

CIG/GIGD/assegno ordinario	<b>1.199,72</b>
Assegno ordinario per il Fondo Credito	<b>1.727,41</b>

Gli anticipi sono pagati sulla Struttura territoriale competente per l'Unità Produttiva indicata in domanda.

Il lavoratore che ha beneficiato dell'anticipo ne ha evidenza accedendo, secondo le modalità in uso, al proprio Fascicolo previdenziale tramite il portale dell'INPS.

L'esito positivo dell'iter istruttorio viene, invece, comunicato all'azienda sempre tramite l'utility "Esiti" presente nella procedura dell'anticipo.

Le Strutture territoriali dell'Istituto avranno a disposizione un Cruscotto accedendo al quale potranno conoscere lo stato della richiesta di anticipazione dell'azienda, nonché l'esito, ove definita, inserendo il codice fiscale o la partita IVA dell'azienda.

Inoltre, potranno conoscere lo stato di un pagamento inserendo il codice fiscale del lavoratore.

Essendo l'iter istruttorio e di pagamento interamente automatizzato, le Strutture territoriali dell'Istituto non potranno intervenire in alcun modo né per integrare informazioni mancanti né per variare gli esiti dell'istruttoria.

#### **PAGAMENTO A SALDO E GESTIONE DEGLI EVENTUALI INDEBITI**

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del già citato decreto-legge n. 52/2020, il datore di lavoro deve inviare all'INPS il modello "SR41", secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, i termini di cui al precedente capoverso sono rinviati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020, vale a dire il 17 luglio, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, di conseguenza, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

Si precisa che, al fine di consentire l'elaborazione del saldo, il datore dovrà inviare, nei termini sopra indicati un unico modello "SR41" per l'intero periodo richiesto in domanda.

Una volta ricevuto il modello "SR41" con tutti i dati necessari per il pagamento, si procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.

Si procederà, di contro, al recupero, nei confronti del datore di lavoro, così come previsto dal comma 4 del citato art. 22-*quater*, degli eventuali importi che risultassero non dovuti, per una delle seguenti ragioni:

1. anticipati in eccesso rispetto all'importo che risultasse spettante in fase di saldo con il modello "SR41";

2. anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello “SR41”, risultassero non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale;
3. il modello “SR41” non è stato inviato entro i termini decadenziali sopra richiamati.

Nel caso di erogazioni effettuate nella fase pre-istruttoria, di cui al precedente paragrafo recante “**ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DELL’ANTICIPAZIONE**”, si procederà, parimenti, al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i pagamenti diretti anticipati effettuati su domande che, in fase di supplemento di istruttoria:

1. siano state destinatarie di un provvedimento di reiezione;
2. siano state annullate d’ufficio o chiuse amministrativamente.

Con successiva comunicazione l’Istituto fornirà ulteriori e più dettagliate indicazioni in ordine al procedimento e alle modalità operative e procedurali che verranno adottate per gestire i recuperi in argomento.

#### **ASPETTI FISCALI**

Il pagamento dell’anticipazione delle integrazioni salariali in questione non comporta l’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che saranno determinate solo in fase di liquidazione dell’integrazione salariale totale. In tale sede, la procedura di “CIG-pagamento diretto”, dopo aver calcolato il contributo del 5,84%, ove previsto, sul totale, calcolerà le imposte dirette e l’importo netto da pagare sul quale dovrà essere recuperato l’importo anticipato.

OGGETTO: **PANDEMIA DA COVID 19**  
**QUARANTENA DEL LAVORATORE E SUA EQUIPARAZIONE ALLA MALATTIA**  
**ISTRUZIONI OPERATIVE INPS**

L'art. 26 del d.l. n. 18/2020 <sup>(\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11/2020) – convertito in legge n. 27/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 25/2020) e modificato, dal 19 maggio scorso, dal d.l. n. 34/2120 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 27/2020) – ha stabilito che, per i lavoratori dipendenti del settore privato, **il periodo trascorso in quarantena** a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 *“con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”*:

- **è equiparato**, ai fini del trattamento economico, **alla malattia**;
- **non si computa ai fini del “comporto”**, ossia il periodo massimo di assenza per malattia definito dal CCNL, il cui superamento consente al datore di lavoro di risolvere il rapporto.

---

<sup>(\*)</sup> **Art. 26 del d.l. n. 18/2020**

**(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)**

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

2. Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché' per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 380 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande.

6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

A fronte delle richieste di chiarimenti pervenutegli e «*in attesa della pubblicazione dell'apposita circolare al vaglio ministeriale*», con il seguente messaggio 24/06/20, n. 2584, l'INPS ha fornito le «*istruzioni operative*» per la gestione delle certificazioni sanitarie prodotte dai lavoratori interessati.

## **INPS - Messaggio n. 2584 del 14 giugno 2020**

«*Omissis*

### **2. Equiparazione della quarantena a malattia (art. 26, comma 1)**

Il comma 1 dell'articolo 26 dispone l'equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

In primo luogo, come appare chiaramente dalla lettura testuale della norma, si evidenzia che il periodo al quale si fa riferimento è quello della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) e della quarantena precauzionale (definito dall'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35). Pertanto, la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere, stante sia l'equiparazione della stessa alla malattia sia l'obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria, come attestato dal comma 3 del medesimo articolo 26.

Sempre dall'interpretazione letterale della norma, risulta che nulla è innovato, sotto il profilo previdenziale e contrattuale, in merito alla specifica tutela prevista in caso di malattia comportante incapacità temporanea al lavoro per le diverse categorie di lavoratori, incluso l'eventuale diverso rischio specifico indennizzato a talune categorie di lavoratori.

Tale tutela, secondo il comma 1, si applica anche ai casi di quarantena, come sopra individuata.

Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'Istituto, viene riconosciuta l'indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore; a ciò si aggiunge l'eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva).

Il comma 1 dispone anche che tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell'ambito del rapporto di lavoro (periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto). Nulla è invece innovato, come sopra già evidenziato, per quanto attiene alla tutela previdenziale, compresi i limiti temporalmente posti dal legislatore per le diverse categorie di lavoratori (lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo, lavoratori marittimi, etc.).

### Certificazione sanitaria

Ai fini del riconoscimento della tutela di cui al comma 1, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica (comma 3 dell'articolo 26).

Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela della malattia, il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all'Inps nel termine dei due giorni previsti dalla normativa di riferimento.

Per tale motivo, qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l'operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all'Inps, mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC). Il lavoratore, in tal modo, comunicherà gli estremi del provvedimento (numero di protocollo, dati della Struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto) e il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento medesimo.

In attesa dell'integrazione da parte del lavoratore, il certificato pervenuto all'Istituto verrà considerato sospeso, mediante apposizione del codice di anomalia generica (anomalia A), come precisato nell'allegato al presente messaggio (*scaricabile dal link sotto riportato, ndr*) specificatamente riferito alla procedura "CDM".

Naturalmente, in tutti i casi in cui l'anomalia sia da considerarsi sanata, sulla base delle indicazioni fornite con il citato allegato, dovrà essere inserito in procedura "CDM" l'apposito codice per poter proseguire con le attività finalizzate al riconoscimento della prestazione di malattia.

Per la specifica categoria di lavoratori marittimi, le relative istruzioni tecniche saranno fornite mediante il manuale tecnico presente nella procedura "Gestione malattia marittimi".

### **3. Tutela per i lavoratori con patologie di particolare gravità (art. 26, comma 2)**

Il comma 2 dell'articolo 26 dispone che per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992), l'intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.

In caso di disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, la tutela in argomento è prevista esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. In assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, la condizione di rischio, come precisato dal legislatore in sede di conversione, con modifiche, della norma in commento, può essere attestata dagli organi medico legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Per entrambe le ipotesi, il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l'avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera.

Si ricorda che in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico e che il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all'anno di prescrizione della prestazione.

### Certificazione sanitaria

Il medico curante è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l'indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando altresì, come precisato testualmente al comma 2, i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.

Gli Uffici medico legali dell'Inps territorialmente competenti verificano, come di prassi, la certificazione prodotta per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, acquisendo, ove se ne ravvisi l'opportunità, ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica.

Anche in tali casi, in attesa dell'integrazione documentale, il certificato pervenuto all'Istituto verrà considerato sospeso in attesa di regolarizzazione, mediante apposizione del codice di anomalia generica (anomalia A), come precisato nell'allegato al presente messaggio specificatamente riferito alla procedura "CDM".

Naturalmente, in tutti i casi in cui l'anomalia sia da considerarsi sanata, sulla base delle indicazioni fornite con il citato allegato, dovrà essere inserito in procedura "CDM" l'apposito codice per poter proseguire con le attività finalizzate al riconoscimento della prestazione di malattia.

Per la specifica categoria di lavoratori marittimi, le relative istruzioni tecniche saranno fornite mediante il manuale tecnico presente nella procedura "Gestione malattia marittimi".

### **4. Malattia per COVID19 (art. 26, comma 6)**

Il comma 6 dell'articolo 26 stabilisce che in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.

### **5. Periodo transitorio**

Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020 (17 marzo 2020), il comma 4 dell'articolo 26 stabilisce, in deroga a quanto previsto al comma 3, che vengono considerati validi, per il riconoscimento dell'indennità di cui al comma 1, i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.

Ugualmente, sono da considerarsi accoglibili, sempre fino alla suddetta data di entrata in vigore del decreto, i provvedimenti emessi dall'operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.

In allegato, come sopra indicato, vengono fornite istruzioni di dettaglio per la gestione delle certificazioni prodotte e la regolarizzazione degli eventi dichiarati, ai fini del riconoscimento delle tutele in argomento.

Al riguardo, si evidenzia che sono in corso implementazioni informatiche nella procedura “CDM”, indicate nel citato allegato, al fine di consentire una parziale automatizzazione del processo, delle quali si darà opportuna descrizione in fase di rilascio delle medesime.

Si ribadisce che per la specifica categoria di lavoratori marittimi, ferma restando la trattazione amministrativa degli eventi sulla base delle medesime istruzioni valide per la generalità degli assicurati, le relative istruzioni tecniche saranno fornite mediante coerente implementazione del manuale tecnico rinvenibile nella specifica sezione della procedura “Gestione malattia marittimi”.

Per la tutela di cui al comma 2 dell’articolo, stante l’equiparazione del periodo a degenza ospedaliera, è considerato valido, come sopra già specificato, il certificato pervenuto entro l’anno di prescrizione.»

**Allegato al messaggio INPS**

[https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAIURL=/Messaggi/./MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202584%20del%2024-06-2020\\_Allegato%20n%201.xls](https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAIURL=/Messaggi/./MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202584%20del%2024-06-2020_Allegato%20n%201.xls)

**OGGETTO: RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE  
CODICE TRIBUTO PER COMPENSARE, DA LUGLIO 2020, IL «TRATTAMENTO INTEGRATIVO» (SOSTITUTIVO DEL «BONUS RENZI») AI TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI FINO A 28.000 EURO**

L'art. 1 del d.l. n. 3/2020 <sup>(\*)</sup> - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 4/2020) - prevede il riconoscimento, ai lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo fino a 28.000 euro, di una somma a titolo di «trattamento integrativo» (sostitutiva del c.d. «Bonus Renzi», abrogato da luglio 2020) che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a € 600 per l'anno in corso e a € 1.200 a decorrere dal 2021, alle condizioni ivi indicate e dall'art. 128 del d.l. 34/2020 <sup>(\*\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS 27/2020).

**(\*) Art. 1 del d.l. n. 3/2020, convertito in legge n. 21/2020**

**«Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati**

1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.

2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica il trattamento integrativo di cui al comma 1 ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

4. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»

**(\*\*) Art. 128 del d.l. 34/2020**

**«Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21**

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19, per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27.

2. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del citato testo unico, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge n. 18 del 2020 è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.»

Ai sensi di tali norme, i sostituti d'imposta:

- a) riconoscono in via automatica il «trattamento integrativo» ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dall'1 luglio 2020, ovvero dalla prima utile e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio;
- b) compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del «trattamento integrativo».

Per consentire ai sostituti d'imposta di compensare il credito maturato nei confronti dell'erario, con la risoluzione n. 35/E del 26 giugno scorso l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'istituzione del codice tributo **"1701"** – da inserire nel modello F24 – denominato *"Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3"*.

*«In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo "1701" è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati". Nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del trattamento integrativo, nei formati "00MM" e "AAAA".»*

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'utilizzo in compensazione non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito (art. 37, comma 49-bis, del d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, come modificato dall'art. 3, comma 2, del d.l. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019).

**OGGETTO: ASSUNZIONE DEI TITOLARI DI «ASSEGNO INDIVIDUALE DI RICOLLOCAZIONE»  
ISTRUZIONI PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO**

Il datore di lavoro che assume lavoratori beneficiari dell'«assegno individuale di ricollocazione», previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 150/2015 <sup>(\*)</sup>, ha diritto a un'agevolazione contributiva consistente nell'esonero del 50% degli oneri contributivi complessivi a suo carico, esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro annui, rivalutabili sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (art. 24-bis, comma 6, del d.lgs. n. 148/2015 <sup>(\*\*)</sup>, introdotto dall'art. 1, comma 136, della legge n. 205/2017).

Tale beneficio – per accedere al quale l'INPS, con la circolare 27 giugno 2020, n. 77, ha fornito le istruzioni sotto riportate - si applica a tutti i datori di lavoro privati e la sua durata è pari:

- nel caso di assunzioni a tempo determinato, a un massimo di dodici mesi;
- nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato, a diciotto mesi. Qualora, nel corso del suo svolgimento, il rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale è già stata riconosciuta l'agevolazione venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta complessivamente fino a un massimo di 18 mesi.

**Natura dell'esonero contributivo**

Sotto il profilo soggettivo, l'esonero contributivo introdotto dall'art. 24-bis, comma 6, del d.lgs. n. 148/2015, è rivolto all'assunzione di lavoratori che stiano beneficiando di un assegno di ricollocazione. Pertanto, esso assume la natura tipica di incentivo all'occupazione.

In relazione alla normativa comunitaria, l'esonero contributivo, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l'utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. La sua applicazione, infine, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa.

---

<sup>(\*)</sup> **Ai lavoratori disoccupati percettori dell'indennità NASpl**, per i quali la durata di disoccupazione ecceda i quattro mesi, è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego, una somma denominata «**assegno individuale di ricollocazione**», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, **spendibile** presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati **al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro**.

<sup>(\*\*)</sup> **Art. 24-bis, comma 6, del d.lgs. n. 148/2015**

**Accordo di ricollocazione***Omissis*

6. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 4 è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

- a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi

Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, pertanto, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Si ritiene, di conseguenza, che l'incentivo non sia sussumibile nella disciplina di cui all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.

### **Datori di lavoro beneficiari dell'esonero contributivo**

L'incentivo:

- è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
- non si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

### **Rapporti di lavoro incentivati**

L'incentivo spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato.

Rientrano nel campo di applicazione dell'agevolazione anche i rapporti di apprendistato.

Parimenti, l'incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L'agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero, pari a 4.030 euro, verrà ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.

Il beneficio **non spetta**, invece, nelle seguenti ipotesi:

- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017.

### **Condizioni per il diritto all'esonero contributivo**

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione stabiliti dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS 19/2015), e, dall'altro, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

In particolare, per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, l'esonero contributivo spetta ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1. l'assunzione non costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. A titolo meramente esemplificativo, non può fruire dell'incentivo il datore di lavoro che, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 81/2015, assuma a tempo indeterminato con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo

determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e ha manifestato la volontà di essere riassunto. Allo stesso modo, non ha diritto all'esonero contributivo il datore di lavoro che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall'accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze. Tale condizione ostativa, stabilita dall'art. 31, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150/2015, non si applica, di contro, alle norme speciali che regolano le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi dell'art. 3 della legge n. 68/1999. Pertanto, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che riguarda dette assunzioni - e allorquando permanga in capo al datore di lavoro la discrezionalità di scelta del contraente lavoratore disabile - l'incentivo in trattazione risulta applicabile;

2. l'assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale previsione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori;
3. presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione non sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
4. l'assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione si applica anche all'utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell'arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l'utilizzatore, il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) per la nuova assunzione non può fruire dell'esonero contributivo in trattazione. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l'utilizzatore.

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte

dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015).

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (API INDUSTRIA NOTIZIE 5/2007), di seguito elencate:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Come espressamente previsto dall'art. 24-bis del d.lgs. n. 148/2015, ai fini del legittimo riconoscimento dell'agevolazione, il datore di lavoro che procede all'assunzione non deve presentare assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il precedente datore di lavoro ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al medesimo soggetto.

#### **Compatibilità con altre forme di incentivo all'occupazione**

L'esonero contributivo è cumulabile con altre riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta.

Pertanto, prendendo a riferimento le forme di incentivo all'assunzione maggiormente diffuse e per le quali il legislatore non prevede divieti di cumulabilità, l'esonero contributivo è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'art. 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (API INDUSTRIA NOTIZIE 14 e 14 del 2012).

L'esonero contributivo è, inoltre, **cumulabile** con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

- a) **l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili** di cui all'art. 13 della legge n. 68/1999, come modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 151/2015. Al riguardo, a differenza dell'esonero contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione dell'incentivo disciplinato dall'art. 13 della legge n. 68/1999 è subordinata al rispetto del requisito dell'incremento occupazionale;
- b) **l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpi** di cui all'art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015, al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. Al riguardo, a differenza dell'esonero contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione dell'incentivo disciplinato dalla legge n. 92/2012 è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. "de minimis".

### **Assetto e misura dell'incentivo**

La misura dell'incentivo, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino a un massimo di 4.030 euro annui, con eccezione:

- dei premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dall'art. 24-bis, comma 6, del d.lgs. n. 148/2015;
- del contributo previsto dall'art. 25, comma 4, della legge 21 n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 118 della legge n. 388/2000;
- del contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" di cui all'art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'art. 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- del contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del d.lgs. n. 148/2015, per effetto dell'esclusione dell'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

Vanno, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto illustrato dall'INPS con la circolare n. 40/2018, riportata su CONFIMI ROMAGNA NEWS 7/2018.

Con particolare riferimento ai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola, si evidenzia l'esclusione dal beneficio della quota (0,30 punti percentuali) di cui all'art. 1, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, destinata al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

Nel calcolo dell'ammontare del beneficio spettante si terrà conto della quota di contribuzione dovuta dal datore di lavoro ai fini pensionistici, al netto degli esoneri per zone montane e svantaggiate per la manodopera occupata nei Comuni ricadenti nelle suddette zone.

Con riferimento ai datori di lavoro che versano la contribuzione alla Gestione dei dipendenti pubblici, si evidenzia che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

Come già indicato, la durata dell'incentivo varia in funzione del tipo di rapporto di lavoro instaurato. Per i rapporti a tempo determinato la durata dell'agevolazione è pari massimo a dodici mesi. Diversamente, nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, la durata dell'agevolazione è pari a diciotto mesi. Nelle ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento, il rapporto di lavoro a tempo determinato venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo per tale rapporto trasformato da determinato a indeterminato spetta complessivamente fino a un massimo di 18 mesi.

Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

La misura dell'incentivo è pari, come ricordato, al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro, sgravabile nel limite del tetto di legge annuo di 4.030 euro.

In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale o misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base dello specifico orario ridotto di lavoro.

Allo scopo di agevolare l'applicazione dell'incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 335,83 euro (€ 4.030,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 10,83 euro (€ 335,83/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

### **Portale agevolazioni**

Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "BADR" appositamente predisposto dall'Istituto sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", una domanda di ammissione all'agevolazione.

L'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, verifica, mediante la consultazione della banca dati gestita dall'ANPAL, se il lavoratore per la cui assunzione si richiede l'agevolazione sia titolare dell'assegno di ricollocazione e, in caso di esito positivo della verifica, autorizza la fruizione dell'agevolazione per il periodo spettante.

In seguito all'autorizzazione, **il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive** (Uniemens o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'INPS, l'ANPAL e l'INAIL effettueranno i controlli di loro pertinenza, volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo di cui si tratta.

### **Istruzioni operative**

#### ***Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens***

I datori di lavoro autorizzati esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza giugno 2020, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo, valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <Denuncia Individuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati, all'interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, elemento <Incentivo>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <**Tipo Incentivo**> dovrà essere inserito il valore "BADR", avente il significato di "Incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione";

- nell'elemento **<CodEnteFinanziatore>** dovrà essere inserito il valore **"H00"** (Stato);
- nell'elemento **<ImportoCorrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento **<ImportoArrIncentivo>** dovrà essere indicato l'eventuale importo dell'incentivo relativo ai mesi pregressi. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di giugno, luglio e agosto 2020.

I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'INPS, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice **"L526"**, avente il significato di "Conguaglio incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione";
- con il codice **"L527"**, avente il significato di "Arretrati incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione".

Ai fini dell'applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa l'elemento **<InfoAggcausaliContrib>** dovrà essere compilato secondo le seguenti modalità:

- elemento **<CodiceCausale>**: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all'esonero contributivo arretrato **"L527"**;
- elemento **<IdentMotivoUtilizzoCausale>**: inserire il valore **'N'**;
- elemento **<AnnoMeseRif>**: indicare l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- elemento **<ImportoAnnoMeseRif>**: indicare l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

La somma degli importi esposti nella sezione **<InfoAggcausaliContrib>** deve essere uguale all'importo esposto nell'elemento **<ImportoArrIncentivo>**, a parità di **<CodiceCausale>**.

Nel caso di restituzione di importi non spettanti, i datori di lavoro dovranno valorizzare all'interno di **<DenunciaIndividuale>**, **<DatiRetributivi>**, **<AltreADebito>**, i seguenti elementi:

- nell'elemento **<CausaleADebito>** dovrà essere inserito il nuovo codice causale **"M319"**, avente il significato di "Restituzione incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione";
- nell'elemento **<ImportoADebito>** dovrà essere indicato l'importo da restituire.

L'utilizzo di tale codice di restituzione sarà consentito fino al mese di settembre 2020.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dell'incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

OGGETTO: **LICENZIAMENTI PER INIDONEITA' SOPRAVVENUTA ALLA MANSIONE BLOCCATI FINO AL 17 AGOSTO 2020**

**I licenziamenti per inidoneità sopravvenuta alla mansione rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 46 del d.l. n. 18/2020 <sup>(\*)</sup> – convertito in legge n. 27/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020) e modificato, dal 19 maggio scorso, dal d.l. n. 34/2120 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020) –, che, tra l'altro, vieta al datore di lavoro di recedere dal rapporto per giustificato motivo oggettivo (GMO) fino al 17 agosto 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 31, n. 30 e n. 11 del 2020).**

E' quanto ritiene l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con l'acclusa nota del 24 giugno scorso.

---

**(\*) Art. 46 (Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. **Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.



Direzione centrale  
coordinamento giuridico

All' Ispettorato interregionale del lavoro di Milano

e p.c.

all' Ispettorato territoriale del lavoro di Genova

RIF. ILL Milano nota prot.2849 del 3 aprile 2020

Oggetto: sospensione procedure di licenziamento ex art. 46 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – ambito applicativo – licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione.

In ordine alla richiesta concernente l'oggetto, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono i seguenti chiarimenti.

La questione attiene l'esatta individuazione dell'ambito applicativo dell'art. 46 del D.L. n. 18/2020 e cioè se possa o meno essere ricompresa l'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Deve preliminarmente essere evidenziato che il legislatore ha inteso conferire alla norma un carattere generale, con la conseguenza che devono ritenersi ricomprese nel suo alveo **tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604/1966.

Così anche l'ipotesi in argomento **deve essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo**, atteso che l'inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 27243 del 26 ottobre 2018; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 13649 del 21 maggio 2019).

L'obbligo di *repechage* rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l'inidoneità sopravvenuta.

Pertanto, si ritiene che la disciplina prevista dagli articoli 46 e 103 del D.L. n. 18/2020 riguardi anche i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

IF/MC-GD

Direzione coordinamento giuridico

IL DIRETTORE CENTRALE

Dott. Danilo PAPA

Firmato digitalmente da

**DANILO PAPA**

CN = PAPA DANILLO

O = Ispettorato Nazionale del

Lavoro

C = IT

Piazza della Repubblica  
00185 Roma

[www.ispettorato.gov.it](http://www.ispettorato.gov.it)

[dcgiuridica@ispettorato.gov.it](mailto:dcgiuridica@ispettorato.gov.it)

[dcgiuridica@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dcgiuridica@pec.ispettorato.gov.it)

**OGGETTO: CIG IN DEROGA E ACCESSO AL TRATTAMENTO ALLA LUCE DEL QUADRO D'INSIEME DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI RIEPILOGO MINISTERIALE**

Circa il ricorso alla Cassa integrazione guadagni in deroga <sup>(\*)</sup> (Cigd) con causale «emergenza COVID-19», di cui all'art. 22 del d.l. n. 18/2020 <sup>(\*\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020):

- il d.l. n. 34/2020, in vigore dal 19 maggio scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27 e n. 29 del 2020), ne ha ampliato la durata: alle nove settimane - tredici per i datori di lavoro con unità operative in Emilia-Romagna - originariamente previste dall'art. 22 del d.l. n. 18/2020, infatti, ne ha aggiunte altre nove, cinque da fruire entro il 31 agosto 2020 e quattro nel bimestre settembre-ottobre 2020;
- il d.l. n. 52/2020, in vigore dal 17 giugno scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS 32/2020), ha: 1) semplificato le modalità di accesso ai periodi successivi alle prime nove settimane - tredici per i datori di lavoro con unità operative in Emilia-Romagna <sup>(\*\*\*)</sup>; 2) introdotto termini per la presentazione delle domande, ai fini di un riordino e una razionalizzazione della materia;

<sup>(\*)</sup> La cassa integrazione guadagni in deroga spetta ai lavoratori che non possono ricorrere agli ammortizzatori "ordinari" previsti dal d.lgs. n. 148/2020 (Cassa integrazione guadagni ordinaria, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale - CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2015), ovvero ne abbiano goduto fino a raggiungere i limiti temporali massimi previsti dalle rispettive normative (CONFIMI ROMAGNA NEWS 7, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 25, 29, 30, 31 e 32 del 2020).

**<sup>(\*\*)</sup> Art. 22 del d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, successivamente modificato dal d.l. n. 34/2020  
Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga**

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

*omissis*

<sup>(\*\*\*)</sup> A seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 52/2020, le ultime quattro settimane di Cigd possono essere fruite anche prima dell'1 settembre 2020 dai datori di lavoro che vi abbiano già fatto effettivo ricorso per quattordici (9+5) settimane - diciotto (13+5) per quelli con unità operative in Emilia-Romagna.

- l'accluso decreto interministeriale 20/06/2020 n. 9 (allegato 2), pubblicato l'1 luglio 2020 sul portale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha dato attuazione alla legislazione innanzi indicata.

In materia di Cigd, alla luce del menzionato quadro d'insieme dei provvedimenti normativi e delle varie modifiche succedutesi, con l'acclusa circolare 1 luglio 2020, n. 11 (allegato 1), il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ne ha riepilogato: 1) il campo di applicazione; 2) i limiti massimi di durata del trattamento; 3) i tempi e le modalità per la presentazione delle domande; 4) i lavoratori beneficiari; 5) le condizioni della sua concessione ed erogazione.



Circolare n.

**Oggetto: Cassa integrazione guadagni in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.**

**Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e decreto legge n. 52 del 16 giugno 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione dei rapporti di lavoro".**

1. Quadro normativo.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (da ora, il decreto legge n. 34), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020, Supplemento Ordinario n. 21, ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 19 maggio 2020 (cfr. articolo 266 del decreto legge).

Il testo normativo innanzi indicato, tra le altre disposizioni in materia di lavoro, contiene modifiche all'impianto regolatorio in materia di integrazioni salariali in deroga connesse alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Nel perdurare delle conseguenze occupazionali della crisi sanitaria, da ultimo, con il decreto-legge n. 34 del 2020, infatti, il Legislatore è intervenuto al fine di implementare gli strumenti di sostegno al reddito, in un quadro finanziario di progressivo aumento delle risorse destinate alla cassa integrazione guadagni in deroga, al contempo, prevedendo modifiche in relazione alle procedure di accesso all'ammortizzatore sociale.

Al fine di assicurare, infatti, la gestione delle situazioni derivanti dalla necessità e urgenza della crisi in atto e al fine di fronteggiare gli effetti negativi prodottisi sul tessuto socio-economico nazionale a causa dell'emergenza sanitaria in corso, a partire dal mese di marzo 2020 si sono succeduti diversi provvedimenti normativi che hanno costituito l'impianto delle disposizioni in base al quale sono state erogate le prestazioni di integrazione salariale in deroga.

In particolare, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020, è entrato in vigore, in pari data, il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19".

Il Capo II del decreto – legge n.9 del 2020 ha previsto una serie di misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori situati nella c.d. "zona rossa", che ricomprende i Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 e nelle Regioni della Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. In particolare, le disposizioni che hanno disciplinato la materia della cassa integrazione in deroga sono stati gli articoli 15 e il 17.

Con il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, sono

state adottate misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori in tema di ammortizzatori sociali, estese a tutto il territorio nazionale e con la legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 è stato abrogato il decreto-legge n. 9 del 2020 innanzi richiamato, fermi restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

Il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 reca modifiche alla disciplina di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in tema di cassa integrazione in deroga correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel dettaglio, le norme di interesse, relativamente all'ammortizzatore sociale in disamina, sono contenute nell'articolo 70, rubricato *"Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga"* e nell'articolo 71 recante ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale che ha introdotto nel corpo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, tra l'altro, gli articoli 22-ter e 22-quater, con i quali sono state apportate sostanziali modifiche relativamente alle procedure di accesso e ai connessi stanziamenti e limiti di spesa.

Con il decreto legge n. 34 del 2020, si porta a compimento la transizione dell'istituto della CIG in deroga adottato nel corso della crisi epidemiologica da COVID-19, da intervento tradizionalmente e storicamente concepito come strumento di carattere territoriale connesso a crisi emergenziali di carattere regionale, basato quindi su esigenze d'intervento che emergevano in sede territoriale, a strumento di sostegno al reddito che, in un'ottica evolutiva del previgente sistema, a fronte di una crisi sanitaria, sociale ed economica in atto di carattere eccezionale, diventa strumento di sostegno al reddito fondato sulla medesima esigenza di tutela di carattere trasversale e nazionale, garantendo una prestazione di carattere nazionale per il sostegno al reddito dei lavoratori.

Pertanto, nell'ottica della semplificazione e in relazione all'esigenza di standardizzare i processi amministrativi tesi al riconoscimento della misura di sostegno ai lavoratori, la normativa da ultimo adottata ha previsto procedure accentrate, relative all'intero territorio nazionale, che consentono l'accesso più rapido al trattamento e la relativa gestione del processo amministrativo presso unico Ente – l'INPS – essendo ormai ritenute superate le prime fasi che implicavano una più capillare gestione di prossimità, in relazione alle variegate realtà lavorative, sia per platea di beneficiari, sia per volume di interventi. In tale contesto, coerentemente ha anche operato la riserva di competenza del Ministero del Lavoro, relativamente al riconoscimento e gestione della misura di sostegno all'occupazione ex art.22 per le unità produttive del medesimo datore di lavoro, site in più Regioni o Province Autonome (c.d. plurilocalizzate).

Da ultimo, il quadro d'insieme dei provvedimenti è stato modificato con il decreto legge 16 giugno 2020, n. 52, pubblicato in GU n. 151 del 16 giugno 2020, ed entrato in vigore il 17 giugno 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di cassa integrazione guadagni in deroga e con il quale sono state semplificate le modalità di accesso a periodi di trattamento successivi alle prime 9 settimane e, ai fini di un riordino e una razionalizzazione della materia, sono stati introdotti termini per la presentazione delle istanze.

Con il successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 9 del 20 giugno 2020, è stata data attuazione alla normativa innanzi indicata.

Acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo prot. 6609 del 25 giugno 2020, di seguito, si forniscono le indicazioni relative all'accesso al trattamento di CIG in deroga alla luce della normativa citata.

## 2. Campo di applicazione

Il decreto-legge n. 34 del 2020 e il successivo decreto legge n. 52 del 2020 non hanno modificato il perimetro derivante dall'applicazione dei provvedimenti normativi previgenti.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono accedere al trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, i lavoratori subordinati dipendenti di datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

I datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015, dovranno richiedere la prestazione alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.

Ne deriva altresì che potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere alle prestazioni CIGO e assegno ordinario.

## 3. Limiti massimi di durata del trattamento.

La norma di cui all'articolo 70 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha individuato i limiti di durata massima di concessione del trattamento, modificando l'articolo 22 comma 1 primo periodo del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020.

Successivamente, è intervenuto il decreto-legge n. 52/2020 che ha ulteriormente novellato la disciplina dei trattamenti di integrazione salariale a cui i datori di lavoro possono accedere.

L'articolo 70 del citato decreto-legge n. 34/2020 ha previsto per i datori di lavoro -indicati al precedente paragrafo 2 "*Campo di applicazione*" di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27-, il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.

Condizione necessaria affinché le nove settimane possano essere incrementate delle ulteriori cinque settimane, relativamente al medesimo periodo, è quindi che per i datori di lavoro richiedenti sia stato già interamente autorizzato il periodo di nove settimane.

Al riguardo, si pone in evidenza che il Legislatore ha precisato che, per poter accedere al periodo di 5 settimane, occorre che il datore di lavoro sia stato precedentemente autorizzato per le prime 9 settimane, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore autorizzato.

E', altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane.

Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 settimane + 5 settimane), l'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2020 ha previsto la possibilità di usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati di tale attività al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Sempre relativamente ai limiti di durata massima del trattamento, rimangono ferme le norme di cui al comma 8 *bis* e 8 *quater* dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, come convertito in legge n. 27 del 2020.

In forza dell'articolo 22, comma 8 *bis*, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020 (la previsione non è stata modificata dal decreto legge n. 34 del 2020), i datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, autorizzabile con unico provvedimento.

Il successivo comma 8 *quater*, non modificato dal decreto legge n. 34 del 2020 -al di fuori dei casi innanzi citati ma sempre per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime Regioni - riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo rispetto al periodo previsto per i datori di lavoro che operano sul resto del territorio nazionale e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione.

#### 4. Tempi e modalità per la presentazione delle domande.

In un'ottica di semplificazione ed accentramento delle procedure di autorizzazione ed erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, al comma 1 dell'articolo 22-*quater* del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, come modificato dal decreto legge n. 34 del 2020, e successivamente alla luce del decreto legge n. 52 del 2020, è stato previsto che i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le procedure già in uso, sono concessi dall'INPS a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

Pertanto, per le prime nove settimane di trattamento relative al periodo 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 -ovvero per i trattamenti di cui all'articolo 22 comma 8 *bis* e *quater*- la competenza rimane Regionale o del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le c.d. plurilocalizzate mentre la domanda di concessione dell'ammortizzatore sociale in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane, può essere inviata dal datore di lavoro alla sede Inps territorialmente competente, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020, ovvero a far data dal 18 giugno 2020.

In sintesi, le Regioni e le Province autonome, o nel caso di aziende c.d. plurilocalizzate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

Una volta che l'azienda abbia avuto l'autorizzazione per tutte le nove settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà chiedere un ulteriore periodo di cinque settimane all'INPS, ai sensi

dell'articolo 22-*quater* del decreto-legge n. 18/2020. Infatti, i datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane previste dal decreto-legge n. 34/2020, dovranno rivolgersi alla Regione o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove, secondo le procedure già in uso.

Per quanto attiene alle istanze di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le modalità di presentazione dell'istanza sono quelle già indicate dalla circolare n. 8 dell'8 aprile 2020, ossia: le domande dovranno essere corredate dall'accordo sindacale e dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all'azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l'accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l'indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail (Cfr. foglio Excel da allegare alla domanda all.1 e all.2 per unità produttive per le quali si chiedano 13 settimane per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ma sempre con riferimento alle aziende c.d. plurilocalizzate). L'obbligo dell'accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. L'istanza, unitamente alla documentazione come sopra evidenziata, deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale "COVID – 19 Deroga". La modalità telematica CIGSonline prevede due tipi di invio: "invio cartaceo" e/o "invio digitale", nel caso di "invio cartaceo" deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell'istanza recante la firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità. Non si terrà conto di domande inoltrate in modalità diversa.

Le nuove cinque settimane non saranno più richieste alle Regioni ma direttamente all'INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento. Per quanto attiene a questi aspetti, rimane inalterato, invece, il procedimento amministrativo per la CIG in deroga delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

#### 4.A. Amministrazione competente a ricevere le istanze. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n 9 del 20 giugno 2020

Più nel dettaglio, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 9 del 20 giugno 2020 ha stabilito, al riguardo, quanto segue.

Le istanze ai fini dell'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, sono presentate dai datori di lavoro secondo le modalità di seguito specificate, ad eccezione dei trattamenti relativi al comma 8 *bis* e *quater* dell'articolo 22 e dei trattamenti relativi alle Province Autonome Trento e Bolzano per i quali si rimanda al paragrafo 4C della presente circolare:

- a) i datori di lavoro che abbiano già fatto richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a nove settimane, presentano istanza per la richiesta di trattamenti fino al completamento di dette nove settimane alla Regione in cui sono situate le corrispondenti unità produttive;

- b) i datori di lavoro le cui unità produttive siano situate in cinque o più regioni o province autonome nel territorio nazionale, che abbiano già fatto richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a nove settimane, presentano istanza per la richiesta di trattamenti fino al completamento di nove settimane al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) i datori di lavoro ai quali siano già stati autorizzati, dalla regione competente per territorio, ovvero, nei casi di cui alla lettera b), dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trattamenti di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 per un periodo complessivo di nove settimane, indipendentemente dall'effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, presentano istanza per la richiesta di trattamenti per periodi successivi, fino ad una durata massima di quattordici settimane, alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente.

Le eventuali istanze ai fini dell'erogazione dei trattamenti di CIG in deroga, per un periodo di durata massima di quattro settimane, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane sono presentate esclusivamente all'INPS. Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, nei limiti di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2020.

#### 4.B Termini di presentazione delle istanze. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n 9 del 20 giugno 2020

L'articolo 1 comma 2 del decreto legge n. 52 del 2020 prevede termini di decadenza per la presentazione delle istanze.

Le domande di accesso alla CIG in deroga ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, devono essere presentate a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020 (termine quindi del 17 luglio 2020) se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine è fissato a pena di decadenza al 15 luglio 2020.

Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per i trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020, ossia entro il 17 luglio 2020.

In attuazione della normativa sopra citata, più nel dettaglio, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n 9 del 20 giugno 2020, in merito ai termini di presentazione delle istanze, all'articolo 1 comma 3, ha stabilito quanto segue.

Le istanze sono presentate dai datori di lavoro entro i seguenti termini:

a) a decorrere dal 18 giugno 2020, ai fini della richiesta dell'anticipazione di pagamento del trattamento, l'istanza è presentata all'INPS entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività. Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data (ovvero entro il 3 luglio 2020). Ai fini dell'anticipazione, il datore di lavoro trasmette la domanda unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS anche per la verifica dei presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) e comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto interministeriale;

b) in tutti i casi in cui l'istanza non sia trasmessa entro i suddetti termini, la medesima è comunque presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020 (ossia termine del 17 luglio 2020), se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata;

c) per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, l'istanza può essere presentata a pena di decadenza entro il termine del 15 luglio 2020.

#### 4.C. Comma 8 bis e quater dell'articolo 22 del decreto legge n. 18 del 2020 convertito in legge n. 27 del 2020 e Province Autonome Trento e Bolzano.

Per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni di cui all'articolo 22, comma 8-bis, nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei predetti comuni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, l'istanza per i trattamenti di cui al decreto interministeriale è presentata alla regione competente per territorio fino al completamento di tre ulteriori mesi rispetto al periodo di cui al comma 1, lettera a), articolo 1 del decreto interministeriale **successivamente** ai quali l'istanza può essere presentata all'INPS ai sensi del comma 1, lettera c) del medesimo articolo del decreto interministeriale in disamina.

Al di fuori di tali casi, per i datori di lavoro con unità produttive situate nelle regioni di cui all'articolo 22, comma 8-quater, del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, l'istanza per i trattamenti di cui al decreto interministeriale è presentata alla regione competente per territorio fino al completamento di quattro ulteriori settimane rispetto a quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale, **successivamente** ai quali l'istanza può essere presentata all'INPS ai sensi del comma 1, lettera c) del Decreto interministeriale.

Per i datori di lavoro con unità produttive site nelle province autonome di Trento e Bolzano, l'istanza per i trattamenti di cui al decreto interministeriale è presentata per l'intero periodo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, alla provincia autonoma, che autorizza la prestazione tramite i rispettivi fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Anche ai trattamenti innanzi indicati si applicano i termini di decadenza per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 52 del 2020.

## 5. Lavoratori beneficiari

Sono beneficiari della CIG in deroga i lavoratori subordinati dipendenti dei datori di lavoro indicati al paragrafo 2 “*Campo di applicazione*”, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 25 marzo 2020 come previsto all’articolo 70 comma 1 lettera b) del decreto-legge n. 34 del 2020.

## 6. Concessione ed erogazione dei trattamenti

Alla luce dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n.9 del 20 giugno 2020, i trattamenti di CIG in deroga sono concessi dall’amministrazione a cui è stata presentata l’istanza entro quindici giorni dalla presentazione della medesima. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto interministeriale innanzi citato, ovvero istanze presentate alle Regioni o al Ministero del lavoro, i decreti di concessione sono trasmessi all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione.

Nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), l’INPS, oltre ad autorizzare le domande, dispone, entro 15 giorni, una anticipazione di pagamento del trattamento pari al 40 per cento delle ore autorizzate nell’intero periodo. L’efficacia dei provvedimenti di concessione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui si è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero se posteriore entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020 (ovvero il termine è il 17 luglio 2020) se tale data è posteriore.

Trascorsi inutilmente tali termini il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Le indicazioni di dettaglio relative al procedimento in parola sono disciplinate con circolari e messaggi INPS.

L’articolo 3 del decreto interministeriale n. 9 del 20 giugno 2020 prevede i limiti di spesa e le disposizioni finanziarie relative ai trattamenti in disamina e le modalità di monitoraggio della spesa.



Firmato digitalmente da DE  
LUCA AGNESE  
C = IT  
O = MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE  
Agnese De Luca  
(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante “Codice Amministrazione digitale” e s.m.i.. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTI**, in particolare, l'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, riguardante “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”, come modificato dall'articolo 70 del decreto-legge n. 34 del 2020, e l'articolo 22-quater del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente “Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”, come introdotto dall'articolo 71 del decreto-legge n. 34 del 2020;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 marzo 2020, con il quale è stata ripartita e assegnata alle regioni e province autonome la prima quota delle risorse di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché una prima quota per i trattamenti riconosciuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in favore di datori di lavoro con unità produttive site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2020, con il quale è stata ripartita e assegnata alle regioni e province autonome, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una seconda quota delle risorse di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 maggio 2020, con il quale è stata ripartita e assegnata al solo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una terza quota delle risorse di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020;





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro*”;

**RITENUTO** di procedere, con il presente decreto, ai sensi dell'articolo 22-*quater*, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, a stabilire le modalità di attuazione del medesimo articolo 22-*quater* e la ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 22, comma 3, dello stesso decreto-legge, tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22

**DECRETA**

**Articolo 1**

*(Istanze per i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga)*

1. Le istanze ai fini dell'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, sono presentate dai datori di lavoro secondo le modalità di seguito specificate, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5, e 6:

a) i datori di lavoro che abbiano già fatto richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a nove settimane, presentano istanza per la richiesta di trattamenti fino al completamento di dette nove settimane alla regione in cui sono situate le corrispondenti unità produttive, ad eccezione dei casi di cui alla lettera b);

b) i datori di lavoro le cui unità produttive siano situate in cinque o più regioni o province autonome nel territorio nazionale, che abbiano già fatto richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a nove settimane, presentano istanza per la richiesta di trattamenti fino al completamento di nove settimane al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) i datori di lavoro ai quali siano già stati autorizzati, dalla regione competente per territorio, ovvero, nei casi di cui alla lettera b), dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trattamenti di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 per un periodo complessivo di nove settimane, indipendentemente dall'effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, presentano istanza per la richiesta di trattamenti per periodi successivi, fino ad una durata massima di quattordici settimane, alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente.





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

2. Le eventuali istanze ai fini dell'erogazione dei trattamenti di cui al presente decreto, per un periodo di durata massima di quattro settimane, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane sono presentate esclusivamente all'INPS. Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 nei limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

3. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate dai datori di lavoro entro i seguenti termini:

a) a decorrere dal 18 giugno 2020, ai fini della richiesta dell'anticipazione di pagamento del trattamento, di cui all'articolo 2, comma 1, l'istanza è presentata all'INPS entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività. Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno, l'istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data. Ai fini dell'anticipazione, il datore di lavoro trasmette la domanda unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS anche per la verifica dei presupposti di cui al comma 1, lettera c) e comma 2;

b) in tutti i casi in cui l'istanza non sia trasmessa entro i termini di cui alla lettera a), la medesima è comunque presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività. In sede di prima applicazione, i termini di cui alla presente lettera sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo;

c) per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, l'istanza può essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine del 15 luglio;

d) indipendentemente dal periodo di riferimento, nel caso di datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, resta possibile la presentazione della domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

4. Per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni di cui all'articolo 22, comma 8-bis, nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei predetti comuni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, l'istanza per i





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

trattamenti di cui al presente decreto è presentata alla regione competente per territorio fino al completamento di tre ulteriori mesi rispetto al periodo di cui al comma 1, lettera a), successivamente ai quali l'istanza può essere presentata all'INPS ai sensi del comma 1, lettera c).

5. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, per i datori di lavoro con unità produttive situate nelle regioni di cui all'articolo 22, comma 8-*quater*, del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, l'istanza per i trattamenti di cui al presente decreto è presentata alla regione competente per territorio fino al completamento di quattro ulteriori settimane rispetto a quelle di cui al comma 1, lettera a), successivamente ai quali l'istanza può essere presentata all'INPS ai sensi del comma 1, lettera c).

6. Per i datori di lavoro con unità produttive site nelle province autonome di Trento e Bolzano, l'istanza per i trattamenti di cui al presente decreto è presentata per l'intero periodo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, alla provincia autonoma, che autorizza la prestazione tramite i rispettivi fondi di solidarietà bilaterale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

**Articolo 2**

*(Concessione ed erogazione dei trattamenti)*

1. I trattamenti di cui al presente decreto sono concessi dall'amministrazione a cui è stata presentata l'istanza ai sensi dell'articolo 1, entro quindici giorni dalla presentazione della medesima. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), i decreti di concessione sono trasmessi all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), l'INPS, oltre ad autorizzare le domande, dispone, entro i medesimi termini di cui al primo periodo, una anticipazione di pagamento del trattamento pari al 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. L'efficacia dei provvedimenti di concessione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 3.

2. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

3. L'INPS provvede all'erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui all'articolo 3. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), a





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

seguito della trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

4. L'INPS provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge n. 18 del 2020.

**Articolo 3**

*(Limiti di spesa e disposizioni finanziarie)*

1. I trattamenti di cui al presente decreto sono concessi dalle amministrazioni a cui è stata presentata l'istanza ai sensi dell'articolo 1, nel limite delle risorse finanziarie come di seguito ad esse attribuite:

a) nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e comma 6, le regioni e le province autonome autorizzano i trattamenti nel limite di spesa complessivo di euro 2.991.236.112,00 per l'anno 2020, come ad esse attribuito e ripartito ai sensi dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 marzo 2020 e 24 aprile 2020, incrementati di ulteriori euro 294.863.888 per l'anno 2020 sulla base delle istanze pervenute dai datori di lavoro e non ancora autorizzate e della stima delle possibili istanze future;

b) nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali autorizza i trattamenti nel limite di spesa di 700 milioni di euro per l'anno 2020, ad esso attribuito ai sensi dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 marzo 2020, 24 aprile 2020 e 29 maggio 2020, incrementati di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020 sulla base delle istanze pervenute dai datori di lavoro e non ancora autorizzate e della stima delle possibili istanze future;

c) nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), l'INPS autorizza i trattamenti nel limite di spesa di 900 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per le regioni di cui all'articolo 22, comma 8-*quater*, del decreto-legge n. 18 del 2020, il limite di spesa di cui al comma 1, lettera a), è incrementato di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 4, il limite di spesa è fissato in 7,3 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 22, comma 8-*ter*, del decreto-legge n. 18 del 2020. Attesa l'unicità dei provvedimenti di concessione dei trattamenti, in cui sono autorizzati cumulativamente i periodi di cui all'articolo 22, commi 1 e 8-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, il rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo è garantito dall'INPS attribuendo gli oneri per i trattamenti fruiti in misura proporzionale ai periodi eccedenti le nove settimane sulla base delle autorizzazioni concesse.





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

4. I limiti di spesa di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere rideterminati con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le rideterminazioni possono avvenire in decremento, sulla base del monitoraggio dell'INPS delle autorizzazioni concesse e dell'effettiva fruizione dei trattamenti. In ciascuno dei decreti interministeriali di cui al primo periodo è corrispondentemente modificato il limite di spesa di cui al comma 1, lettera c), in maniera da garantire il rispetto del limite massimo di spesa pari a 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 126, comma 8, del decreto-legge n. 18 del 2020 e dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020.

5. L'INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome, nonché in relazione alle erogazioni relative alle autorizzazioni concesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 e a darne tempestivo riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, le amministrazioni di cui al comma 1 non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

7. Agli oneri derivanti dal presente decreto pari a 1.244.863.888,00 per l'anno 2020 si provvede a valere sul capitolo 2619 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Roma, 19 GIU 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Roberto Gualtieri

